

ALLEGATO N. 1

**ENI**

Il Presidente

Ente Nazionale Idrocarburi  
00144 Roma Piazzale Enrico Mattei, 1  
3/5/79

H.E.Dr. Abdul Hadi Hassan Taher  
Governor of PETROMIN  
R I Y A D H

---

Excellency,

I wish to thank you for your kind reception and for the opportunity given to ENI delegation to discuss possibilities of cooperation with Petromin. As a State oil company we believe in the leading role of the State enterprises in the field of energy and in the necessity of strengthening direct relationship between producing and consuming Countries. ENI Group with its large sectorial diversification and with a considerable variety of technological know-hows in different fields is confirming to Your Excellency the desire to establish more cooperation with Petromin aware of the mutual benefits which could derive to our Groups.

In order to identify concrete objectives for joint activities we propose to Your Excellency to form a joint economical-technical committee formed by three members at high level from each side to explore areas of common interest. This proposal is in line with what was discussed in the recent meeting which we had with Your Excellency and we hope to receive an early reply from your side in order to implement it.

Our nominee as representatives in the committee are: Dr. De Lucchi, ENI area manager; Dr. G. Baldassarri, AGIP Managing Director; Dr. I. Greppi, Snam Progetti Commercial Director.

A second main point which was discussed with Your Excellency is the possibility to sign a crude oil supply contract with Petromin in the framework of ENI policy of diversification of supply and direct relations with producing countries.

The contract might be on medium or long term basis depending on your general policy.

We hope that our request will meet a favourable reply from the Royal Government of Saudi Arabia in line also with the desire expressed by the Italian Government to establish direct relations in the field of oil supply with your Country. The quantities involved can be discussed in order to make them compatible with your

existing commitments; tentatively we can visualize an initial quantity of 50.000 barrels/day reaching 100.000 barrels/day by the time which can be more convenient for you.

In our meeting we also understood that a decision about crude oil supplies must be taken by the Oil Committee of the Kingdom of Saudi Arabia; we therefore ask the courtesy of Your Excellency to present our request to this Committee, at your earliest convenience.

Thanking you again and looking forward to meeting you soon please accept, Excellency, my best and respectful regards.

Giorgio Mazzanti

ALLEGATO N. 2

## TRADUZIONE DELL'ALLEGATO N. 1

## ENI

Ente Nazionale Idrocarburi  
00144 Roma Piazzale Enrico Mattei, n. 1  
3/5/79

Il Presidente

On. Ecc. Abdul Hadi Hassan Taher  
Presidente di PETROMIN  
R I Y A D H

Eccellenza,

desidero ringraziarLa per la Sua cortese accoglienza e per la opportunità che è stata offerta alla delegazione ENI di discutere le possibilità di cooperazione con Petromin. Come società petrolifera di Stato noi crediamo nel ruolo di guida delle imprese statali nel campo dell'energia e nella necessità di rafforzare relazioni dirette fra paesi produttori e consumatori. Il gruppo ENI, con l'ampia diversificazione settoriale e con la notevole molteplicità di *Know-hows* tecnologici che possiede in differenti campi, conferma a Vostra Eccellenza il desiderio di stringere maggiori rapporti di cooperazione con Petromin, consapevole dei reciproci benefici che potranno derivarne ai nostri Gruppi.

Al fine di identificare obiettivi concreti per attività associate proponiamo a Vostra Eccellenza di istituire un comitato misto tecnico-economico formato da tre membri ad alto livello per ciascuna parte con il compito di esplorare i settori di comune interesse. Tale proposta è in linea con quanto fu discusso nel recente incontro con Vostra Eccellenza e speriamo di ricevere da parte vostra una rapida risposta per renderla operativa.

I nomi da noi proposti come rappresentanti nel comitato sono: il dott. De Lucchi, Area Manager dell'ENI; il dott. G. Baldassarri, Managing Director dell'AGIP e il dott. I. Greppi, Commercial Director della SNAM Progetti.

Un secondo punto rilevante discusso con Vostra Eccellenza concerne la possibilità di firmare con Petromin un contratto per la fornitura di petrolio greggio nel quadro della politica ENI di diversificazione delle forniture e di relazioni dirette con i paesi produttori.

Il contratto potrebbe essere a medio o a lungo termine, a seconda della vostra politica generale.

Speriamo che la nostra richiesta trovi una risposta favorevole da parte del Governo Reale dell'Arabia saudita, in linea anche con il desiderio espresso dal Governo italiano di stabilire relazioni dirette nel campo dei rifornimenti petroliferi con il vostro paese. Le quantità interessate potranno essere discusse in modo da renderle compatibili con i vostri attuali impegni; a titolo indicativo possiamo segnalare una quantità iniziale di 50.000 barili al giorno per raggiungere i 100.000 barili al giorno nel momento che voi riterrete più opportuno.

Durante il nostro incontro abbiamo preso atto che la decisione circa le forniture di petrolio greggio deve essere adottata dal Comitato Petroli del Regno dell'Arabia saudita; chiediamo perciò alla cortesia dell'Eccellenza Vostra di presentare la nostra richiesta a tale Comitato al più presto possibile.

RingraziandoLa ancora e sperando di incontrarLa al più presto possibile, La prego, Eccellenza, di accettare i miei migliori e più rispettosi saluti.

Giorgio Mazzanti

ALLEGATO N. 3

**PETROMIN****CONTRATTO****PARTE PRIMA**

Il PRESENTE CONTRATTO viene sottoscritto e registrato a Riyadh, Arabia Saudita, il giorno 17 del mese di Rajab, anno 1399 A.H., corrispondente al giorno 12 giugno 1979 D.C.,

**DA E TRA**

« GENERAL PETROLEUM AND MINERAL ORGANIZATION - PETROMIN », pubblica organizzazione prevista dalle leggi del Regno Unito dell'Arabia Saudita, avente sede principale nella città di Riyadh, Casella Postale 757 (qui di seguito indicata quale « VENDITRICE »), rappresentata dal suo direttore Sig. Abdulhady Hassan Taher

**E**

« AGIP S.P.A. », ente organizzato ed operante ai sensi della legislazione italiana, avente sede principale in 20097 S. Donato Milanese, Milano, Italia - Telex N. 610032 - 610636 Roma (qui di seguito indicata quale « ACQUIRENTE ») rappresentata dal Signor Giancarlo BALDASSARRI, vice presidente effettivo.

**CONSIDERATO CHE**

la VENDITRICE accetta, ai termini ed alle condizioni del presente contratto, di vendere e di consegnare all'ACQUIRENTE e l'ACQUIRENTE accetta, di acquistare e di ricevere dalla VENDI-

TRICE o da fornitore della VENDITRICE stessa, determinati quantitativi di ..... (*n.d.t.*: manca all'originale),

LA VENDITRICE E L'ACQUIRENTE CONVENGONO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1: Definizioni.*

1.1 Le seguenti parole e termini avranno i rispettivi significati come appresso specificato:

(1) per « il contratto » oppure « il presente contratto » si intenderà il presente strumento comprensivo della PARTE I, della PARTE II e delle Appendici I e II, tanto originarie che modificate, emendate o con aggiunte di volta in volta apportate;

(2) per « Fornitore » o « Aramco » si intende la compagnia petrolifera Arabo-Americana, Dhahran, Arabia Saudita;

(3) per « petrolio grezzo » si intenderà una o più qualità di petrolio grezzo tipo Arabia light, Berri, Arabian Medium, Zuluf e Arabian Heavy Crude Oil, prodotto dalla concessione della « Aramco » e disponibile, per l'esportazione, presso i terminali della stessa nel Golfo Arabo;

(4) per « barile » si intenderà il quantitativo di 42 (quarantadue) galloni U.S.A. a 60° Fahrenheit;

(5) per « anno », « trimestre » e « mese », si intenderanno l'anno, il trimestre ed il mese del calendario gregoriano;

(6) per « data di consegna » si intenderà la data concordata nella relativa polizza di carico quale data di consegna di una partita di petrolio grezzo prelevata conformemente al presente contratto.

*Articolo 2: Termine e data di entrata in vigore.*

2.1 Il presente contratto entrerà in vigore a decorrere dalla data in cui l'ACQUIRENTE riceverà notizia dalla VENDITRICE che quest'ultima sarà pronta a dar corso al presente contratto per il periodo sino a tutto il 31 dicembre 1981.

*Articolo 3: Qualità e quantità.*

3.1 Le gradazioni basiche del peso API del petrolio grezzo a 60° Fahrenheit sono le seguenti: Arabian Light 34,00-34,09; Berri 39,00-39,09; Arabian Medium e Zuluf 31,00-31,09 ed Arabian Heavy 27,00-27,09. Tali gradazioni di petrolio grezzo saranno rispondenti, in linea di massima, alle specifiche indicative di cui al sommario di valutazione del grezzo [Appendice I - (a) - (f)].

3.2 Il quantitativo totale del petrolio grezzo da essere acquistato e consegnato sarà pari a novantunmilioniduecentocinquanta-mila (91.250.000) barili, come dal prospetto di cui appresso:

Qualità del petrolio grezzo	Prospetto di prelievo dei quantitativi annuali complessivi (in barili)		
	1979	1980	1981
Arabian Light . . . . .	7.300.000	14.600.000	14.600.000
Berri . . . . .	1.825.000	3.650.000	3.650.000
Arabian Medium . . . . .	3.650.000	7.300.000	7.300.000
Zuluf . . . . .	—	—	—
Arabian Heavy . . . . .	5.475.000	10.950.000	10.950.000
	<u>18.250.000</u>	<u>36.500.000</u>	<u>36.500.000</u>
Totale complessivo 91.250.000			

3.3 A facoltà della VENDITRICE, il citato quantitativo complessivo di ogni tipo di petrolio grezzo può essere aumentato o diminuito sino al 10% (dieci per cento) del predetto quantitativo complessivo annuale, purché la VENDITRICE stessa dia notizia scritta all'ACQUIRENTE, entro la fine di settembre di ciascun anno, dell'intenzione della venditrice di esercitare tale facoltà, precisando la percentuale o quantitativo dell'aumento o della diminuzione in questione.

#### Articolo 4: Prezzo.

4.1 Il prezzo (o prezzi) che l'ACQUIRENTE dovrà corrispondere alla VENDITRICE per tutti i quantitativi venduti e consegnanti all'ACQUIRENTE stesso sarà quello (o quelli) di volta in volta stabilito dal Governo.

La VENDITRICE informerà l'ACQUIRENTE del prezzo per barile relativo a ciascun tipo di petrolio grezzo da consegnarsi conformemente al presente contratto in ciascun punto di prelievo.

In relazione al petrolio grezzo consegnato ai sensi del presente contratto, l'ACQUIRENTE corrisponderà alla VENDITRICE, il prezzo

stabilito dal Governo della VENDITRICE, al porto di carico ed alla data effettiva di consegna di cui alla polizza di carico.

La VENDITRICE comunicherà all'ACQUIRENTE, per telex, cablogramma od altro mezzo idoneo, notizia della data di applicazione di eventuali modifiche di prezzo.

#### *Articolo 5: Pagamento.*

5.1 Il pagamento del petrolio grezzo di cui al presente contratto verrà effettuato dall'ACQUIRENTE alla VENDITRICE entro 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna, in base alle cifre riportate sulla polizza di carico per i barili netti. Detto pagamento verrà effettuato interamente in valuta Statunitense senza deduzione o sconti.

5.2 Al fine di effettuare detto pagamento, l'ACQUIRENTE produrrà, non meno di 25 giorni precedenti l'ultima data concordata per l'arrivo del natante dell'ACQUIRENTE, lettera di credito (o lettere di credito) confermata, irrevocabile ed incondizionata. L'ammontare di detta lettera di credito sarà tale da coprire il valore previsto per la partita al prezzo di cui all'articolo 4 del presente contratto e l'ammontare stesso sarà pagabile alla VENDITRICE non oltre i sessanta giorni dalla data di consegna di ciascuna spedizione di petrolio grezzo, anche se il sessantesimo giorno dovesse cadere su un giorno di chiusura delle banche. Tutti i relativi diritti bancari, provvigioni o spese saranno a carico del cliente.

5.3 La mancata produzione della dovuta e tempestiva lettera (o lettere) di credito, nonché la mancata osservanza, da parte dell'ACQUIRENTE, di qualsiasi altra condizione del presente contratto, sarà considerata quale inadempienza dell'ACQUIRENTE e darà diritto alla VENDITRICE di ritiro della consegna e di risarcimento di tutte le perdite da tale inadempienza.

#### *Articolo 6: Consegna.*

6.1 La consegna ed il ritiro del petrolio grezzo di cui al presente contratto verrà effettuata al terminale di carico dell'« Aramco » sito in Ras Tanura (e/o nei locali di carico di Zuluf), Arabia Saudita, nei termini ed alle condizioni previste per le consegne di petrolio grezzo dalla « Petromin » (in qualità di VENDITRICE), ai propri ACQUIRENTI di cui alla Parte II del presente contratto.

#### *Articolo 7: Inizio della consegna.*

7.1 Le consegne del petrolio grezzo previste dal presente contratto avranno inizio dopo che la VENDITRICE avrà effettuato la notifica di cui è cenno all'articolo 2 sull'entrata in vigore del contratto.



*Articolo 8: Destinazione ed esigenze dell'acquirente/cliente.*

8.1 Resta espressamente inteso che l'ACQUIRENTE raffinerà il petrolio grezzo acquistato in forza del presente contratto presso i propri impianti di lavorazione o presso altri raffinatori operanti per conto dell'ACQUIRENTE stesso. L'ACQUIRENTE si impegna inoltre a non rivendere, in alcun caso, il detto petrolio grezzo nella sua forma originale, né miscelarlo con alcun altro tipo di petrolio grezzo o con derivati di petrolio grezzo, al fine della rivendita.

8.2 Le destinazioni del petrolio grezzo venduto ai sensi del presente contratto saranno come segue:

Uno o più porti sicuri dell'Italia.

8.3 In caso di inosservanza, da parte dell'ACQUIRENTE, delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la VENDITRICE avrà diritto di terminare il presente contratto, a sua esclusiva discrezione.

*Articolo 9: Cessione del contratto.*

9.1 Senza il previo consenso scritto della VENDITRICE, l'ACQUIRENTE non cederà il presente contratto ad alcuno. In caso di cessione, previo consenso della VENDITRICE, l'ACQUIRENTE non sarà sollevato dai suoi obblighi contrattuali e sarà ritenuto responsabile di qualsiasi inadempienza contrattuale da parte di detto assegnatario. Dovrà inoltre portare a termine il presente contratto come se non vi fossero state cessioni di sorta.

9.2 L'eventuale assegnatario si assumerà tutti i diritti e gli obblighi e sarà soggetto a tutti i termini e condizioni del presente contratto, come se l'assegnatario stesso avesse preso parte al presente contratto sin dall'inizio.

9.3 La VENDITRICE può trasferire o cedere tutti i suoi diritti ed obblighi di cui al presente contratto a qualsiasi delle sue filiali, a qualsiasi amministrazione statale di sua scelta, all'ente od agli enti dell'Arabia Saudita, restando sempre stabilito che la VENDITRICE non sarà sollevata dai suoi obblighi previsti dal presente contratto essendo responsabile dell'applicazione del contratto.

*Articolo 10: Inadempienze.*

10.1 Qualora l'una o l'altra parte contraente non adempia ai propri obblighi contrattuali per motivi diversi da quelli indicati agli artt. 10.2 ed 11, la parte inadempiente risarcirà l'altra parte dell'eventuale danno o perdita derivatagli da detta inadempienza.

10.2 Qualora l'ACQUIRENTE ometta, per motivi diversi da quelli indicati al seguente art. 11, di prelevare qualsiasi quantitativo

del petrolio grezzo di cui è previsto il ritiro mensile come dalle condizioni di consegna indicate all'art. 6, l'ACQUIRENTE pagherà alla VENDITRICE, per ciascun barile di petrolio grezzo non ritirato, la differenza tra il prezzo « Quarter way » ed il prezzo dei barili di grezzo che doveva essere corrisposto se il prelievo avesse avuto luogo.

L'ACQUIRENTE effettuerà tale pagamento alla VENDITRICE su fattura emessa dalla VENDITRICE stessa a giorni 30 dalla data della fattura. Ai fini del presente contratto, per prezzo « Quarter way » di ciascun barile di petrolio grezzo si intende l'importo pari alla somma dei costi totali (escluse le tasse e diritti) e delle tasse e diritti corrisposti dall'« Aramco » allo Stato, oltre ad un margine pari al venticinque per cento della differenza tra detta somma ed il prezzo aggiornato di detto barile. Qualsiasi quantitativo di petrolio grezzo non ritirato in tempo dall'ACQUIRENTE a causa di inadempienze dell'ACQUIRENTE stesso, come previsto dal presente articolo, verrà dedotto dai quantitativi totali di petrolio grezzo oggetto di vendita contrattuale. Nessun quantitativo di grezzo non ritirato per motivi diversi dalle inadempienze suddette verrà trasferito da qualsiasi anno al successivo anno, a meno che la venditrice non convenga diversamente.

10.3 Qualora l'ACQUIRENTE ometta di pagare o ritardi nell'effettuare il pagamento di qualsiasi importo dovuto alla VENDITRICE ai sensi del presente contratto, detto importo (od importi) verrà corrisposto alla VENDITRICE con l'aggiunta dell'interesse al miglior tasso annuale quotato nelle ben note banche internazionali per i prestiti di eurodollari di gg. 90 a medio credito, più l'uno per cento (1%).

#### *Articolo 11: Forza maggiore.*

11.1 Nel caso in cui la VENDITRICE e/o l'ACQUIRENTE — compresa qualsiasi parte che effettui consegne o riceva petrolio grezzo per conto delle prime o di una di esse — fossero impossibilitate, in tutto od in parte, per forza maggiore, di far fronte ai propri obblighi contrattuali, esclusi i pagamenti di cui al presente atto, si conviene che su avviso scritto fornito con tutti i dettagli sulla causa di forza maggiore, via telex o via cavo all'altra parte, non appena ragionevolmente possibile dopo il verificarsi di detta causa, gli obblighi della parte che fornisce tale avviso saranno — nei limiti in cui tali obblighi sono influenzati dalla causa di forza maggiore — sospesi per il periodo di durata dell'impossibilità in tal modo verificatasi, ma non oltre tale periodo, e detta causa sarà, per quanto possibile, rimessa con ragionevole speditezza. Qualora le forniture di petrolio grezzo dovessero, per causa di forza maggiore, essere ridotte o sospese, non si esigerà dalla VENDITRICE l'acquisto o la sostituzione del petrolio grezzo in tal modo ridotto o sospeso dalla fornitura, né verrà richiesto alla VENDITRICE di effettuare le con-

segne, salvo che non lo faccia di propria iniziativa. Il presente contratto non verrà in alcun modo concluso per cause di forza maggiore ma avrà piena efficacia ed effetto ed il contratto stesso non verrà esteso senza tener conto di riduzioni o cessazioni. Il termine « forza maggiore » viene qui definito per includere i fenomeni naturali, gli scioperi, le serrate, i blocchi del lavoro od altri disturbi industriali, atti del nemico pubblico, blocchi bellici, insurrezioni, rivolte, epidemie, smottamenti, terremoti, incendi, tempeste, alluvioni, arresti e limiti del governo, governanti e popolo, moti civili, esplosioni, inattività parziale o totale dei pozzi o delle attrezzature di produzione, regolamenti governativi od impossibilità temporanea dell'uso dei supporti per la fornitura del petrolio grezzo o di energia elettrica impiegata per la fornitura e/o ritiro delle consegne del petrolio grezzo previsto dal presente contratto, ed altre cause, tanto del tipo di quelle sopra elencate che di altro genere, non ragionevolmente controllabili, prevenibili o domabili, dalla parte che richiede la sospensione in questione.

11.2 Nulla esime l'ACQUIRENTE dall'obbligo di pagare interamente, in valuta statunitense, tutto il petrolio grezzo venduto e consegnato in forza del presente contratto ed ogni altro importo dovuto alla VENDITRICE da parte dell'ACQUIRENTE ai sensi del presente contratto e tale obbligo sarà assoluto.

*Articolo 12: Aliquote controstallie.*

12.1 Nei limiti in cui la VENDITRICE dovesse essere responsabile di controstallie, come previsto alla Parte II del presente contratto, le spese relative saranno calcolate in base ad aliquote prevalenti sul mercato dei noli nel relativo mese cui si riferisce il singolo viaggio e verranno calcolate mediamente dalla fornitrice in termini di livelli di quote di controstallie su SCALA MONDIALE. In caso di richiesta di risarcimento di tali indennità (controstallia), la predetta aliquota media sarà applicata, se ne ricorreranno le condizioni, in base al tipo ed alla dimensione del natante interessato, secondo il prospetto dell'equivalente in dollari USA delle aliquote di controstallia di LIVELLO MONDIALE che saranno quelle pubblicate congiuntamente dalla « International Tanker Nominal Freight Scale Association Limited » e l'« Association of Ships Brokers and Agents Inc. » ed in vigore all'epoca della maturazione dei diritti di cui si chiede il risarcimento.

12.2 Le richieste di risarcimento spese per controstallie verranno presentate entro un anno dalla data in cui le stesse sono state sostenute e le richieste presentate in ritardo non verranno prese in considerazione, salvo il caso di natante noleggiato dall'ACQUIRENTE sempreché l'ACQUIRENTE stesso sia realmente in grado di dimostrare che il requisito per il risarcimento dal proprietario o noleggiatore del natante non è stato presentato in tempo sufficiente a soddisfare il limite di un anno di cui sopra.

*Articolo 13: Riferimento a natanti dell'Arabia Saudita.*

13.1 Ai fini del ritiro del petrolio grezzo venduto a termini del presente contratto, l'ACQUIRENTE si impegna a dare preferenza ai natanti posseduti o controllati da compagnie di navigazione dell'Arabia Saudita, quando le condizioni finanziarie e gli altri termini offerti dalle compagnie di navigazione Saudite siano pari a quelli offerti dalle compagnie di navigazione diverse da quelle Saudite. Le compagnie Saudite riceveranno egual trattamento, senza alcun favoritismo tra di esse.

*Articolo 14: Termine.*

In caso di non adesione, di non adempimento e/o di inadempienza a qualsiasi termine e condizione del presente contratto, la VENDITRICE può, a sua sola discrezione, decidere di richiedere all'ACQUIRENTE di porre rimedio alla situazione entro un determinato periodo di tempo, oppure, se a giudizio della VENDITRICE l'inadempienza lo giustifichi, la VENDITRICE stessa può ritenere concluso il presente contratto.

*Articolo 15: Legislazione competente.*

Il presente contratto sarà regolato ed interpretato, sotto ogni aspetto, in conformità con le leggi ed i regolamenti del Regno Unito dell'Arabia Saudita.

*Articolo 16: Avvisi.*

Tutti gli avvisi, fatture e comunicazioni di cui al presente contratto verranno inviati alle parti (in lingua inglese) ai rispettivi indirizzi di cui è cenno al paragrafo iniziale del contratto. Tutti gli avvisi, etc. suddetti, si riterranno recapitati a ricezione degli stessi, per lettera aerea raccomandata, da parte dei destinatari.

*Articolo 17: Varie.*

17.1 I titoli degli articoli e delle sezioni di cui al presente contratto sono stati inseriti solo a titolo di utile riferimento e non avranno, quindi, valore ai fini dell'interpretazione di alcun termine e condizione del presente contratto.

17.2 Fatta eccezione per quanto è riportato nelle specifiche generali di cui all'appendice J, la VENDITRICE non fornisce alcun'altra garanzia, esplicita o implicita, sull'uso o idoneità del petrolio grezzo venduto e consegnato in forza del presente contratto.

La VENDITRICE non risponderà né sarà in alcun modo responsabile, nei confronti dell'ACQUIRENTE, di eventuali conseguenze di operazioni commerciali o fiscali in relazione all'impiego o possesso di detto petrolio grezzo.

*Articolo 18: Deroghe.*

Indipendentemente da ogni altra disposizione del presente contratto, nessuna rinuncia, da parte di alcun contraente, in dipendenza di qualsiasi violazione di alcuno dei convenuti darà origine a deroghe nei riguardi di qualsiasi altra inadempienza di parte e di qualsiasi condizione contrattuale.

A TESTIMONIANZA di tutto quanto precede le parti fanno sì che, nel giorno e anno di cui sopra, il presente contratto venga sottoscritto sotto i rispettivi nomi e dai rispettivi funzionari debitamente autorizzati. Il presente contratto viene sottoscritto in doppio originale, ciascuno dei quali verrà trattenuto dalle parti contraenti ed avrà eguale efficacia e valore.

GENERAL PETROLEUM AND MINERAL  
ORGANIZATION (PETROMIN)

DA: .....

Dr. Abdulhady Hassan Taher  
Direttore

AGIP S.P.A.

DA: .....

Giancarlo Baldassarri  
Vice Presidente Effettivo

## PARTE II

TERMINI E CONDIZIONI CHE REGOLANO LE CONSEGNE DI  
PETROLIO GREZZO DA EFFETTUARE DALLA PETROMIN, QUALE  
« VENDITRICE » AGLI ACQUIRENTI DEL PRODOTTO1. *Principi generali.*

1.1 Le disposizioni di cui alla presente Parte II, salvo che non prevedano diversamente, saranno considerate subordinate alle disposizioni della Parte I del contratto nei limiti in cui queste ultime siano in contrasto con le disposizioni riportate nella presente Parte II.

2. *Consegna.*

2.1 La consegna all'ACQUIRENTE del petrolio grezzo di cui al presente atto dovrà essere effettuata alla rinfusa, FOB nave cisterna fornita dall'ACQUIRENTE sul luogo di consegna. Tale consegna dovrà essere effettuata dalla VENDITRICE o dal fornitore al momento, porto di carico, condizioni, termini e disposizioni di cui alla Parte I.

2.2 Se l'ACQUIRENTE dovrà ricevere più di una delle consegne di cui appresso, ne darà avviso scritto alla VENDITRICE servendosi di uno dei seguenti modelli da lui considerato più idoneo al suo caso:

a) Nel caso in cui il termine del contratto sia oltre i 12 mesi, dovrà esserne dato avviso non meno di 90 giorni prima dell'inizio di ciascun anno civile, precisando il quantitativo (o quantitativi) di petrolio grezzo che l'ACQUIRENTE preleverebbe in ciascun trimestre di tale anno.

## Quando:

i) le consegne relative al primo anno civile, vale a dire l'anno di sottoscrizione del contratto, dovranno avere inizio in quell'anno,

ii) non si dispone, per il successivo anno civile, del periodo dei novanta giorni previsti per l'avviso,

l'avviso dei prelievi trimestrali verrà dato immediatamente dopo la data (\*) di decorrenza del contratto.

b) Nel caso in cui il termine del contratto sia al disotto dei 12 mesi, l'avviso dei prelievi trimestrali, a copertura dell'intero termine, dovrà essere dato immediatamente dopo la data di entrata in vigore.

c) Non meno di 60 giorni prima dell'inizio di ogni trimestre civile, dovrà essere dato avviso, alla VENDITRICE, notificando, senza pregiudizio di quanto previsto alla sezione 3.1 di cui appresso, di quantitativi che l'ACQUIRENTE intende prelevare nel corso di ciascun mese di tale trimestre.

Tale avviso di prelievi mensili dovrà essere dato immediatamente dopo la data di applicazione del contratto (i) nel trimestre civile in cui il contratto stesso è stato sottoscritto purché le consegne abbiano inizio nello stesso trimestre e/o (ii) nel successivo trimestre civile, quando il periodo dell'avviso di 60 giorni non dovesse cadere prima dell'inizio del successivo trimestre civile.

2.3 I quantitativi di ciascuna qualità di petrolio grezzo da essere prelevati dall'ACQUIRENTE nel corso di ciascun anno civile dovranno essere ripartiti, nel modo più uniforme possibile, nei trimestri di prelievo di tale anno.

2.4 Il programma (o programmi) di prelievo dell'ACQUIRENTE, come da notifica effettuata alla VENDITRICE per mezzo di uno o più dei già citati tipi di avviso, sarà soggetto all'approvazione della VENDITRICE che può, a sua discrezione (della VENDITRICE), modificare o alterare tali programmi, a condizione che la VENDITRICE non effettui, in linea di massima, alcuna modifica sostanziale nel caso in cui i quantitativi da prelevare da parte dell'ACQUIRENTE nel corso di un anno civile siano uniformemente ripartiti nell'arco di tutti i trimestri civili di tale anno ed i quantitativi da prelevare nell'arco di un trimestre civile siano ripartiti in modo pressoché uniforme nell'arco dei mesi di prelievo di tale trimestre.

2.5 L'omessa trasmissione degli avvisi, di cui alle sezioni 2.2 e seguente 3.1, sarà a rischio dell'ACQUIRENTE e potrebbe portare alla perdita totale o parziale, per l'ACQUIRENTE, del petrolio grezzo di sua spettanza per il periodo cui il mancato invio tempestivo dell'avviso si riferisce. Sarà, in tale caso, a discrezione della VENDITRICE la consegna di eventuali quantitativi all'ACQUIRENTE nel corso di tale periodo.

*Designazione del natante e condizioni di carico.*

3.1 Trenta giorni prima dell'inizio di ciascun mese di prelievo, l'ACQUIRENTE dovrà dare avviso scritto del prelievo (o prelievi) di petrolio la cui consegna è stata convenuta nel corso di tale mese.

Tale avviso dovrà riportare quanto segue: (i) nome e dimensioni del natante da essere caricato, prima della data di carico (per i natanti che effettuano il carico prima di 30 giorni può essere usata la denominazione « TBN »; tuttavia, l'ACQUIRENTE deve notificare alla VENDITRICE il nome del natante da caricarsi, trenta giorni (o prima se vi è il consenso della VENDITRICE) prima della data di carico; (ii) nazionalità del natante; (iii) nome del suo agente in Arabia Saudita; (iv) data prevista del suo arrivo; (v) qualità e quantità ( $\pm 10\%$ ) del petrolio grezzo da essere consegnato al natante; (vi) destinazione del petrolio grezzo; (vii) istruzioni complete circa il natante, precisando se il carico dovrà essere *effettuato* o meno con eventuali residui di carico precedente, se il carico deve essere trattato con il procedimento di partenza urgente o meno, e fornendo istruzioni sulla disposizione dei documenti, conformemente con l'appendice II di cui al presente atto. Tutte le istruzioni saranno subordinate all'accettazione da parte della VENDITRICE e non dovranno mai essere modificate se non previo consenso della VENDITRICE stessa. Nel caso in cui la VENDITRICE convenga di consegnare un certo quantitativo di petrolio grezzo per una data stabilita e l'avviso, di cui alla presente sezione 3.1, non potesse essere fornito in tempo debito per mancanza materiale del tempo contrattualmente previsto per l'inoltro, l'ACQUIRENTE dovrà dare tempestivamente tale avviso su accettazione della VENDITRICE di fornire petrolio grezzo oppure entro la data che dovesse essere stabilita dalla VENDITRICE.

---

(\*) Per trimestre e mese di prelievo dovranno intendersi, rispettivamente, il trimestre civile ed il mese civile nel corso dei quali l'ACQUIRENTE dovrà effettuare i prelievi di quantitativi di ..... (manca l'originale) .....

---

3.2. Previa accettazione da parte della VENDITRICE, l'ACQUIRENTE avrà la facoltà di sostituire il natante designato ai sensi della precedente sezione 3.1 con altro di dimensioni simili, a condizione che l'ACQUIRENTE dia, alla VENDITRICE, avviso scritto di tale decisione non meno di 7 giorni prima dell'ultima data del previsto arrivo del natante designato all'origine, al porto di carico. Per quanto concerne il natante sostitutivo, l'ACQUIRENTE dovrà riportare nell'avviso scritto quanto segue: nome e dimensioni, posizione, data prevista di arrivo, quantitativo di petrolio grezzo da essere ivi imbarcato e tutte le altre informazioni ed istruzioni di cui alla sezione precedente. La data prevista per l'arrivo del natante sostitutivo ed il quantitativo da essere ivi imbarcato non dovranno differire dalla data di ultima previsione per l'arrivo e dal quantitativo già convenuto per il natante designato all'origine.

Le caratteristiche di tutti i natanti designati dall'ACQUIRENTE, quali il pescaggio di carico, lunghezza complessiva e stazza massima, non dovranno superare i limiti minimi e massimi stabiliti dalle autorità del porto di carico all'epoca del carico stesso.



3.3. Se l'ACQUIRENTE non riesce a ricevere il quantitativo di petrolio grezzo alla data accettata dalla VENDITRICE per la consegna di tale quantitativo, alle condizioni di cui alle suddette sezioni 3.1 e 3.2, la VENDITRICE non avrà l'obbligo di vendere successivamente, all'ACQUIRENTE; tale quantitativo non consegnato e lo stesso verrà considerato detratto dal quantitativo totale di petrolio grezzo da essere contrattualmente venduto, senza pregiudizio di ogni altra misura adottata dalla VENDITRICE in forza del presente atto.

3.4 Salvo quanto altro previsto dal presente atto, i natanti dovranno essere ricevuti e caricati, presso i porti di carico, come segue:

a) L'ACQUIRENTE dovrà richiedere al comandante del natante, o al suo rappresentante, di dare alla VENDITRICE/fornitore (oppure al suo agente presso il porto di carico) *tre* avvisi, via radio, dell'orario previsto di arrivo; il primo verrà dato 72 ore prima dell'orario previsto per l'arrivo, il secondo 48 ore prima ed il terzo 24 ore prima. L'omesso invio dell'avviso, almeno 24 ore in anticipo sull'arrivo di ogni natante, farà aumentare il tempo di sosta concesso alla VENDITRICE di un totale di ore pari alla differenza tra 24 ore ed il numero delle ore che precedono l'arrivo del natante dal momento in cui detto (ETA) (tempo previsto per l'arrivo) viene ricevuto dalla VENDITRICE/fornitore.

b) Il capitano o il suo rappresentante dovrà presentare alla VENDITRICE/fornitore (o al suo agente presso il porto di carico) avviso, per iscritto, o tramite altri mezzi disponibili, che il natante è pronto al carico, ormeggiato o meno. L'avviso di natante pronto non verrà dato sino a quando il natante stesso non sia stato registrato in entrata ed abbia ricevuto libera pratica da parte delle dogane ed altre autorità.

Un natante che giunga presso il porto di carico con contenitori non accettabili da parte della VENDITRICE/fornitore deve essere rispedito in mare e non sarà accettato, presso il porto di carico, sino a quando non siano accettabili dalla VENDITRICE/fornitore. Al secondo arrivo di detto natante, il capitano o il suo rappresentante, dovrà presentare un nuovo avviso di natante pronto al carico.

c) Il petrolio grezzo dovrà essere pompato a bordo a spese della VENDITRICE. La consegna verrà ritenuta completa ed il diritto di possesso del petrolio passerà all'ACQUIRENTE nel momento in cui il petrolio stesso raggiungerà la flangia collegante l'oleodotto della VENDITRICE/fornitore od il tubo di collegamento al tubo fisso del natante o condotto d'immissione.

A tal punto, tutte le responsabilità della VENDITRICE e del fornitore cesseranno e l'ACQUIRENTE si assumerà tutti i rischi di perdite, danni, deprezzamenti o abbassamenti di peso in relazione al petrolio grezzo in tal modo consegnato.

3.5 L'ACQUIRENTE sarà responsabile di qualsiasi perdita o danno al carico, a qualsiasi bene della VENDITRICE o fornitore o a qualsiasi altra persona che dovesse essere causato durante le operazioni di carico del natante, dal suo capitano, equipaggio o agente.

3.6 Indipendentemente dalle altre disposizioni del presente contratto, a tutti i natanti in arrivo presso i terminali di carico (o punti di carico) verrà fornito il posto d'ormeggio secondo l'ordine d'arrivo, eccetto quando, a parere della VENDITRICE/fornitore, non si ritenga necessario, per questioni di sicurezza o di efficienza operativa del terminale, far ormeggiare il natante in luogo diverso da quello previsto dall'ordine di arrivo. La VENDITRICE/fornitore dovrà assegnare ai natanti un idoneo posto di ormeggio in modo da consentire a ciascuna nave lo svolgimento delle operazioni, la sosta e la ripresa del viaggio al largo dal suo posto di ormeggio, sempre in condizioni di sicurezza. Nel caso in cui non fosse disponibile un idoneo posto di ormeggio per la data convenuta per la consegna, la VENDITRICE avrà il diritto di rimandare la consegna del petrolio grezzo sino a quando non sia disponibile un idoneo posto di ormeggio. Il tempo trascorso in attesa di un idoneo posto di ormeggio non verrà calcolato come tempo di sosta. Se, a parere della VENDITRICE/fornitore, una nave non è attrezzata per il sicuro ormeggio, carico e partenza, la nave stessa non sarà caricata.

La VENDITRICE/fornitore avrà il diritto di spostare o di richiedere all'ACQUIRENTE di spostare il natante, mentre lo stesso si trova nel porto di carico, da un sicuro posto di ormeggio ad un altro. Tutte le spese sostenute per lo spostamento del natante saranno a carico della VENDITRICE ed il tempo necessario per effettuare tale spostamento verrà considerato quale tempo trascorso in sosta a meno che lo spostamento del natante non sia richiesto ai sensi della sezione 5.6 di cui appresso, nel qual caso l'ACQUIRENTE dovrà pagare le spese ed il tempo impiegato non sarà considerato quale tempo di sosta.

3.7 Mentre effettua il carico, il natante sarà soggetto alla regolamentazione in vigore nel porto di carico.

3.8 Il natante dell'ACQUIRENTE dovrà lasciare il posto di ormeggio subito dopo il completamento del carico. Qualsiasi spesa di controstaia, perdita o danno subita dalla VENDITRICE/fornitore o da altra persona, in dipendenza della mancata, tempestiva partenza del natante dal posto di ormeggio, incluse le perdite subite a causa del ritardo nell'attracco di altri natanti in attesa del loro turno di carico, dovranno essere pagate dall'ACQUIRENTE alla VENDITRICE.

3.9 Come convenuto tra ACQUIRENTE e VENDITRICE, tutto il dovuto ed altre spese sul natante, inclusa l'abilitazione (fuoriorario doganale) e le tasse di nolo, presso il porto di carico, saranno a carico dell'ACQUIRENTE. Saranno altresì a carico dell'ACQUIRENTE

le parcelle consolari, notarili e/o della camera di commercio. Il modello, la compilazione e disposizione dei documenti richiesti per ciascuna spedizione saranno quelli di cui all'appendice II.

#### 4. *Quantità, qualità ed ispezione.*

4.1 La quantità e qualità del petrolio grezzo da consegnare ai termini del presente atto, saranno stabiliti dal personale ispettivo della VENDITRICE o fornitore. Tuttavia, qualora l'ACQUIRENTE lo desideri, lo stesso può misurare, a sue spese ma insieme con la VENDITRICE/fornitore, la quantità di ogni carico di petrolio grezzo consegnato, in applicazione del presente atto, e può, prima della consegna, controllare la qualità di detto petrolio grezzo. In caso di divergenze, su richiesta dell'ACQUIRENTE, si può assumere, di mutuo accordo, un ispettore petrolifero, regolarmente qualificato e l'onorario spettante a tale ispettore verrà versato in parti uguali dall'ACQUIRENTE e dalla VENDITRICE. Le conclusioni dell'ispettore sulla quantità, qualità e gradazione saranno conclusive e vincolanti per entrambe le parti.

4.2 Il quantitativo di petrolio grezzo consegnato sarà determinato per misurazioni della cisterna, a terra, immediatamente prima e dopo la consegna da parte del fornitore della VENDITRICE. Nella determinazione del volume netto del petrolio grezzo consegnato, le correzioni di volume a 60° (sessanta gradi Fahrenheit), in dipendenza di variazioni di temperature, saranno effettuate in base alle tavole di misurazione petrolifera ASTM-IP edizione americana del 1952, approntate congiuntamente dalla Società Americana per la Sperimentazione dei Materiali e dall'Istituto del Petrolio (o dalle tavole ora in vigore che sostituiscono le suddette).

4.3 I campioni di petrolio grezzo saranno prelevati dalle cisterne a terra, dalle quali si preleverà il carico per i natanti, o dalle linee di consegna se vi è disponibilità di congegni per la campionatura di linea e se il loro impiego è approvato dall'ispettore. Le analisi per la determinazione della gradazione e della qualità dovranno essere eseguite su tali campioni secondo i più recenti metodi standard di analisi della Compagnia americana per la Sperimentazione dei Materiali, di cui alle pubblicazioni ufficiali di detta compagnia per il periodo delle analisi in questione.

4.4 Non sarà fornito alcun campione di petrolio grezzo se non dietro richiesta dell'ACQUIRENTE e, qualora sia già stato fornito un campione di una partita di petrolio grezzo, non potrà esserne fornito un duplicato per partite successive di petrolio grezzo avente stesse caratteristiche e destinato allo stesso destinatario.

4.5 Qualora l'ispettore salga sul natante dell'ACQUIRENTE (tanto di proprietà che noleggiato dallo stesso) al fine dell'ispezione del carico nella cisterna, prima delle operazioni di carico, o del pre-

levamento di campioni o dell'ispezione del carico stesso, durante o dopo le operazioni di carico, l'ispettore stesso opererà quale agente per conto dell'ACQUIRENTE e non della VENDITRICE.

4.6 Qualsiasi reclamo per scarsità del prodotto o per imperfezione della qualità del carico, dovrà essere inoltrato per iscritto, alla VENDITRICE, entro 60 giorni dopo la consegna al natante presso il porto di carico. Qualsiasi reclamo del genere si riterrà altrimenti oggetto di rinuncia.

4.7 Salvo che non sia diversamente previsto nel presente contratto, la VENDITRICE non sarà obbligata a consegnare, all'ACQUIRENTE, del petrolio grezzo di qualità superiore a quella (o quelle) di prodotti usualmente venduti e consegnati, dalla VENDITRICE o fornitore stessi ad altri acquirenti presso il porto di carico.

#### 5. Tempo di sosta e controstallia.

5.1 Con l'osservanza delle disposizioni del presente contratto da parte dell'ACQUIRENTE e dei natanti, il tempo di sosta inizierà allo scadere delle sei ore dalla ricezione dell'avviso scritto di pronto carico di cui alla sezione 3.4 (b) del presente atto o, se dovesse verificarsi prima, quando la VENDITRICE/fornitore confermi che il natante è « completamente assicurato » al posto di ormeggio, salvo, comunque, il caso di natanti in arrivo per il carico in data precedente a quella prevista in base all'ultimo orario convenuto, nel qual caso l'inizio della sosta sarà subordinato alla disponibilità (secondo il turno del natante) del posto di ormeggio e del petrolio grezzo. Il periodo di sosta avrà termine nel momento in cui vengono staccate, a completamento del carico, le tubature per la consegna.

5.2 a) A titolo di periodo di sosta per il carico della partita di petrolio grezzo verrà concesso, alla VENDITRICE/fornitore, il numero di ore necessarie per il carico a bordo della partita, compreso l'eventuale « BS & W », alle seguenti aliquote basiche medie di carico:

Dimensioni natante MDWT	Aliquota di carico
al disotto di 35 . . . . .	20 MBH
da 35 a meno di 65 . . . . .	25 MBH
da 65 a meno di 100 . . . . .	30 MBH
da 100 a meno di 150 . . . . .	35 MBH
da 150 in su . . . . .	40 MBH

Se il natante non dovesse essere idoneo a ricevere il carico delle suddette aliquote medie o se il carico dovesse essere ridotto ad una

specifica aliquota più bassa di carico per richiesta del capitano, il conseguente maggior tempo di carico verrà aggiunto al tempo della sosta consentita.

b) Alla VENDITRICE/fornitore verranno concessi i seguenti periodi aggiuntivi di sosta:

Due (2) ore verranno concesse per ciascun tipo di prodotto aggiuntivo caricato o per natanti in arrivo agli impianti della VENDITRICE/fornitore parzialmente caricati.

Dodici (12) ore verranno concesse a copertura di altre operazioni di carico, diverse da quelle effettive.

5.3 Ai fini del computo del periodo di sosta relativo a tutti i natanti, le decisioni relative:

a) alla chiusura del terminale di carico per cause metereologiche ed alla riapertura del terminale stesso al termine delle condizioni di cattivo tempo;

b) idoneità al carico in ogni tempo delle attrezzature del natante,

verranno prese, in assenza di determinazioni delle competenti autorità portuali, dal Superintendente marittimo presso il terminale di carico e la determinazione di quest'ultimo sarà vincolante per l'ACQUIRENTE e per la VENDITRICE/fornitore.

L'intero periodo durante il quale il Superintendente marittimo avrà determinato che le attrezzature del natante non consentono il carico, verrà aggiunto al periodo totale di sosta consentita ed al tempo libero non ancora scaduto, relativo al natante stesso.

5.4 Qualora il rifornimento di carburante del natante non dovesse essere portato a termine, per cause attribuibili al natante stesso, simultaneamente alle operazioni di carico, il tempo richiesto per tale rifornimento in aggiunta a quello della sosta consentita per il carico non verrà conteggiato quale periodo di sosta.

5.5 I seguenti periodi di tempo non verranno considerati quali periodi di sosta:

(i) ritardo dovuto al natante ai fini dell'ormeggio o dell'inizio del carico, oltre il periodo delle sei (6) ore prescritte alla sezione 5. 1 od il ritardo nelle formalità di ormeggio derivante da motivi non ragionevolmente dovuti alla VENDITRICE o fornitore;

(ii) guasti o inabilità delle attrezzature del natante a caricare la partita di prodotti entro il tempo consentito;

(iii) proibizione del carico in ogni tempo, da parte dell'ACQUIRENTE o proprietario od operatore del natante od autorità portuali;

(iv) ritardo od interruzione nel carico dovuti alle condizioni climatiche;

(v) scarico della zavorra o dei rifiuti;

(vi) attese per l'espletamento delle formalità doganali, d'immigrazione e di libera pratica.

5.6 Se e nei limiti in cui la VENDITRICE sia responsabile degli oneri di controstallia, tali oneri saranno a carico della VENDITRICE, per ora decorsa e pro-rata o parte di ora, per tutto il periodo del tempo che la sosta computata ai termini del presente contratto ecceda il periodo di tempo prescritto per la sosta, all'aliquota di controstallia di cui alla Parte I del presente contratto applicabile in base alle dimensioni ed al tipo di natante interessato e prevalente alla data dell'avviso di pronto carico in cui il natante viene accettato per il carico. Tuttavia:

a) nessuna spesa per controstallia sarà pagabile per il periodo di tempo in cui la VENDITRICE/fornitore avrà impedimento o sarà costretta a ritardare la consegna di tutto o di parte del petrolio grezzo per i motivi previsti dalla sezione 6 (ritardo per causa di forza maggiore) e per danni alle attrezzature del terminale di carico derivanti da cause diverse da quelle di cui alla su citata sezione 6, le spese per controstallia in dipendenza di impedimento o ritardo nell'esecuzione delle operazioni di carico verranno ridotte della metà;

b) la VENDITRICE non sarà responsabile di alcun ritardo nel caricamento qualora tale ritardo derivi da inadempienze contrattuali dell'ACQUIRENTE, particolarmente nel caso di inadempienze relative ai pagamenti contrattuali;

c) in relazione ai natanti noleggiati dall'ACQUIRENTE, le spese per controstallia verranno risarcite solo se:

(i) il tempo di ritardo contrattualmente consentito sia stato superato, e

(ii) l'ACQUIRENTE abbia pagato le spese per controstallia al proprietario del natante conformemente alle condizioni previste dal contratto di noleggio.

La VENDITRICE non sarà mai responsabile di spese per controstallia che dovessero eccedere quelle realmente e debitamente sostenute dall'ACQUIRENTE come previsto dal contratto di noleggio, a condizione aggiuntiva che, per quanto concerne qualsiasi natante (noleggiato o di proprietà) la VENDITRICE non si considererà in alcun caso responsabile di spese per controstallia, in mancanza di invio alla VENDITRICE stessa di richiesta scritta di recupero, con l'indicazione dei fatti specifici su cui la richiesta stessa è basata, entro giorni 90 (novanta) dal verificarsi degli eventi oggetto della richiesta.

## 6. Ritardo e causa di forza maggiore.

6.1 La VENDITRICE non sarà obbligata a consegnare il petrolio grezzo e non sarà responsabile di alcun onere di controstallia, perdita o danno dovuti a ritardo od impossibilità di far fronte a

qualsiasi obbligo contrattuale, nel caso in cui i rifornimenti o le attrezzature di produzione, di manifattura, trasporto o consegna contemplati dalla VENDITRICE siano interrotti o non siano disponibili per qualsiasi causa non dipendente dalla VENDITRICE stessa o, comunque, se è impedita od ostacolata dall'assolvere tali obblighi a causa di fenomeni naturali, incendi, esplosioni od altre catastrofi, bufere, guerre, serrate, restrizioni di quarantena, embarghi, scioperi od altri disordini della manodopera, di guasti totali o parziali del macchinario, attrezzature od impianti, di requisizioni di materie prime, prodotti, impianti od attrezzature, o di qualsiasi altra azione del genere da parte delle autorità civili o militari, di provvedimenti o misure governative, da regolamenti governativi o qualsiasi altra causa non dipendente dalla volontà della VENDITRICE, specificata o meno nel presente atto. Le cause od eventi di cui sopra, giustificanti il ritardo o la mancanza dell'osservanza contrattuale da parte della VENDITRICE ai danni dell'ACQUIRENTE, giustificheranno anche qualsiasi ritardo o mancanza dell'osservanza contrattuale da parte dell'ACQUIRENTE ai danni della VENDITRICE.

6.2 Qualora qualsiasi degli eventi su citati dovesse verificarsi, non verrà richiesto alla VENDITRICE di collocare o di ripartire tra i suoi clienti (compreso l'ACQUIRENTE) le forniture di petrolio grezzo disponibili presso la VENDITRICE al momento del verificarsi o del perdurare di tale evento, ma la VENDITRICE stessa sarà libera di effettuare le consegne a detti suoi clienti nei quantitativi e modi che la VENDITRICE stessa avrà stabilito.

#### 7. *Varie.*

7.1 La rinuncia da parte della VENDITRICE/fornitore in dipendenza di qualsiasi violazione di qualsiasi norma contrattuale non verrà considerata quale rinuncia in dipendenza di *successive* violazioni alla norma stessa od a qualsiasi altra norma contrattuale.

7.2 Tutte le comunicazioni relative alla nomina dei natanti ed altri messaggi indirizzati alla VENDITRICE dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

Indirizzo postale:      PETROMIN  
                                 P.O. Box 757  
                                 *Riyadh - Arabia Saudita*  
                                 All'attenzione: Direttore Gen.  
                                 Divisione Commercio Internazionale.

Indirizzo cablo:         PETROMIN - RIYADH.

Utenze telex:            201058 PTROMN SJ e 201490 PTROMN S.  
                                 Riyadh.

In caso di difficoltà nelle comunicazioni con Riyadh, via telex, i messaggi dovranno essere trasmessi via telex No. 670009 PTMARK SJ Dhahran, Arabia Saudita.

## APPENDICE II

1. La presente Appendice II si riferisce ai documenti standard richiesti per ciascuna partita di petrolio grezzo. Gli stessi verranno predisposti e forniti dalla fornitrice (ARAMCO) e dall'agenzia marittima del natante.

2. L'ACQUIRENTE sarà responsabile della dovuta creazione dei seguenti documenti conformemente alla normale procedura della fornitrice e farà in modo che il capitano del natante ed altri ufficiali od agenti creino i seguenti documenti nei modi dovuti:

(i) Polizza di carico.

(ii) Relazione sul prodotto mancante nel carico della nave (da porre in essere congiuntamente con l'ARAMCO).

(iii) Manifesti di esportazione:

a) Manifesto dello spedizioniere;

b) Manifesto delle merci esportate (bolletta delle Dogane dell'Arabia Saudita).

(iv) Certificati di ricezione del carico di petrolio.

(v) Impegno del capitano.

Si allegano degli esemplari di stampati dei documenti suddetti. Si allegano, inoltre, degli esemplari di stampati di « Relazione sull'orario e sul carico della nave cisterna » e del « Certificato di origine ». Detti documenti ed altri documenti relativi alla spedizione verranno posti in essere dall'ARAMCO.

3. La polizza di carico sarà nella forma standard di cui si allega lo stampato. La VENDITRICE non sarà obbligata a fornire polizze di carico negoziabili.

4. Lo stato dell'Arabia Saudita richiede un certificato di arrivo della nave cisterna in dipendenza di spedizioni provenienti da Ras Tanura. Per ciascuna spedizione, i funzionari delle Dogane statali emettono un Manifesto delle merci esportate (punto iii/c) di cui si allega un esemplare. L'ACQUIRENTE farà in modo che il capitano della nave faccia firmare e timbrare tale stampato dal competente funzionario statale al porto di scarico e la restituisca all'ARAMCO quale certificato di arrivo della nave cisterna.



5. L'allegato foglio della documentazione della PETROMIN elenca gli stampati da essere predisposti dal FORNITORE (ARAMCO) e dagli agenti del natante, nonché la loro procedura di disposizione. Si richiede all'ACQUIRENTE di citare il suo (del destinatario) indirizzo, indirizzo telegrafico, utenza telex e la destinazione del petrolio grezzo, in detto foglio di distribuzione, nello spazio in esso indicato.

6. L'ARAMCO e gli agenti del natante invieranno i debiti documenti originali (fatta eccezione per gli originali della polizza di carico) unitamente con le copie non negoziabili della Polizza di carico, direttamente alla consignataria.

7. Qualora il natante venga caricato senza « EDP », i documenti saranno ritirati dal terminale di carico dagli agenti del natante e consegnati al natante alla fonda. La « VENDITRICE/FORNITORE » non saranno responsabili di alcun ritardo causato dall'attesa del natante di ricevere in consegna i documenti da parte degli agenti.

8. Il costo della documentazione trattata, posta in essere o compilata dalla VENDITRICE/FORNITORE sarà sostenuto dalla VENDITRICE/FORNITORE. Qualora siano necessari duplicati di documenti (diversi da quelli riportati nel foglio della documentazione PETROMIN) da parte dell'ACQUIRENTE od in dipendenza di qualsiasi atto od omissione da parte dell'ACQUIRENTE, e detti documenti vengano emessi dalla VENDITRICE/FORNITORE, i rischi ed i diritti relativi saranno in tal caso a carico dell'ACQUIRENTE.

IMPEGNO DEL CAPITANO

Ras Tanura, Arabia Saudita.

ORGANIZZAZIONE GENERALE PETROLI E MINERALI

Arabia Saudita

.....  
Il Capitano della ..... bandiera .....  
nave cisterna .....  
caricante oggi petrolio grezzo a Ras Tanura spedito per .....  
.....  
.....  
.....

si impegna, col presente atto, a non sostare né transitare, carico o scarico, in alcun porto israeliano e dichiara che detto carico è da scaricare esclusivamente nel porto di .....

.....  
.....

CAPITANO .....  
(firma)

Firma .....

Data .....  
.....  
.....

ALLEGATO N. 4

**BOZZA DI UN ATTO DI GARANZIA**

DR. DI DONNA

URGENTE

GINEVRA, 9 LUGLIO 1979

IN CONSIDERAZIONE DELL'IMPEGNO DELL'AGIP S.p.A. MILANO DI PAGARE A ..... S.A. PANAMA LA LORO COMMISSIONE DI AGENZIA MENSILMENTE COME CONCORDATO NELLA LORO LETTERA DEL ..... (COME DA COPIA ALLEGATA), NOI CON LA PRESENTE GARANTIAMO IRREVOCABILMENTE DI PAGARE A ..... S.A. ENTRO IL 5 DI CIASCUN MESE, L'AMMONTARE DOVUTO CON RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI GREGGIO DURANTE IL MESE PRECEDENTE.

TALE NOSTRO IMPEGNO SCADRA AL PIU TARDI IL 31 GENNAIO 1982 A MENO CHE ESSO NON VENGA PROTRATTO CON MUTUO ACCORDO DELLE PARTI INTERESSATE.

CON I MIGLIORI SALUTI

THOMAS EGGER

ALLEGATO N. 5

On.le

Ministero del Commercio con l'Estero  
Direzione Generale per le Valute - Div. X

ROMA

Oggetto: Forniture di greggio arabico-pagamento di provvigioni.

Lo scrivente ENI — Ente Nazionale Idracarburi — nell'interesse della sua controllata AGIP S.p.A. — Piazza E. Mattei 1 - Roma — meccanografico n. 700170, informa codesto On.le Ministero che l'AGIP S.p.A. ha stipulato il 12/6/1979 con la Spett.le Petromin-Riyadh, un contratto per la fornitura di olio greggio per un totale di 91.250.000 barili di cui:

18.250.000 nel 1979

36.500.000 nel 1980

36.500.000 nel 1981

Il prezzo applicato è quello che sarà stabilito ufficialmente, di volta in volta, dal Governo Saudita (punto 4.1 del contratto di fornitura).

Il contratto di fornitura di olio greggio presso l'Ente di Stato Saudita, e le relative trattative sono state proposte e condotte insieme con l'AGIP da una società di brokeraggio internazionale.

La suddetta società, la cui opera si è dimostrata determinante per la conclusione dell'accordo, ha richiesto una provvigione del 7% sugli importi risultanti dalle fatture per forniture di olio greggio emesse dal venditore.

Il greggio arabico rappresenta una componente essenziale per il rifornimento del mercato italiano e nonostante il maggiore costo del 7% risulta sempre comunque conveniente per l'AGIP e per il nostro Paese.

Inoltre l'AGIP in sede di definizione del compenso con la Società di brokeraggio è riuscita ad ottenere una clausola migliorativa del seguente tenore: nel caso in cui dopo un anno dall'inizio della fornitura il sistema ufficiale dei prezzi di greggio similari nell'Area risultasse sensibilmente modificato e se in conseguenza di ciò il costo di acquisizione dei greggi arabici, comprensivo delle provvigioni, risultasse per l'AGIP sostanzialmente più alto del prezzo dei greggi similari nell'Area, le parti contraenti riesamineranno la situazione, così determinatasi, al fine di riaggiustare l'ammontare della provvigione.

Si rivolge istanza a codesto On.le Ministero per ottenere l'autorizzazione a corrispondere alla Società Sophilau Inc. Apartado 850 — Edificio Igra — Calle Aquilino de la Guardia, 8 Panama — nella

quale non sono rappresentati interessi italiani sotto alcuna forma — in pagamento delle sue prestazioni di assistenza e consulenza tecnica l'importo fra \$ 3.780.000 e \$ 4.500.000 mensili nel periodo 1/7/1979-31/12/1981, contro presentazione di fatture.

L'importo minimo è stato determinato conteggiando il quantitativo globale medio/mensile di 3.000.000 di barili per il prezzo attuale di \$ 18.00 al barile.

L'importo massimo costituisce un possibile adeguamento in concomitanza degli eventuali aumenti di prezzo che dovessero essere decisi dal Governo Saudita e corrisponde sempre al 7% del valore delle fatture per le forniture di greggio emesse dal venditore, salvo i temperamenti previsti dalla clausola di contenimento più sopra menzionata.

Nella fiduciosa attesa di un favorevole accoglimento, si ringrazia e saluta.

Roma, 10 Luglio 1979

ENI  
Ente Nazionale Idrocarburi  
(GIORGIO MAZZANTI)

ALLEGATO N. 6

**AGIP**

Società per Azioni con sede legale  
in Roma  
Capitale L. 300.000.000.000 interamente  
versato  
Trib. di Roma Reg. Soc. n. 253/26  
Fasc. 461/26  
C.C.I.A.A. - Roma 31962  
Codice fiscale N. 0046458.0588

Uffici di Roma  
00144 Roma EUR/piazzale Enrico  
Mattei 1  
telegrafo: Agip-Roma  
telex: 610082/610086/610636 ENIDRO 1  
telefono: chiamata diretta 06/5900 .....  
centralino 06/59001

---

riferimenti da citare nella risposta

emittente	protocollo
-----------	------------

THE PRESIDENT  
SOPHILAU INC.  
APARTADO 850 EDIFICIO IGRA  
CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA, 8  
PANAMA

Roma July 10, 1979

With reference to Crude Oil sale contract signed between Petromin and our Company for the supply to AGIP or one of its affiliates of 100.000 BPD (one hundred thousand barrel per day) of Arabian Crude oil/oils for the period July 1st 1979 to 31st December 1981, we confirm you that in recognition of the consulting services rendered by your Company we are prepared to pay to your Company a fee of 7% (seven per cent) on Arabian crude oils applicable official price for each barrel of oil delivered to our Company or one of its affiliates under said sale contract.

In case that after one year from the beginning of the supply of the contract quantities of the above said sale contract the official prices structure of similar crude oils in the area will be largely reshaped and as consequence the cost of Arabian crude oil/oils to AGIP under above referred contract will be substantially higher than that of similar crude/crudes of the area, we will meet to re-examine the new situation, for possible readjustment of the fee recognized to your Company that will be mutually agreed upon.

Payments will be made monthly for the cargoes lifted during each month of the above contract period, and any extension thereof required to complete the supply of the total quantities foreseen in this contract, to your Company account according to your instructions.

Best regards.

The Chairman  
(E. Barbaglia)

ALLEGATO N. 7

## TRADUZIONE DELL'ALLEGATO N. 6

Con riferimento al contratto di vendita del greggio firmato fra la Petromin e la nostra Società per la consegna all'AGIP, o ad una delle sue collegate, di 100.000 BPD (centomila barili/giorno) di Arabian Crude Oil/Oils per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1981, vi confermiamo che, a riconoscimento dei servizi di consulenza resi dalla Vostra società, siamo disposti a corrispondere alla Vostra società un onorario del 7% (sette per cento), sul prezzo ufficiale applicabile ai greggi arabi, per ogni barile di greggio consegnato alla nostra società o ad una delle sue collegate, in virtù di detto contratto di vendita.

Nel caso in cui, dopo un anno dall'inizio della consegna delle quantità contrattuali del contratto di vendita sumenzionato, la struttura del prezzo ufficiale di greggi simili nell'area verrà ampiamente riformato, e come conseguenza il costo dell'Arabian Crude Oil/Oils nei riguardi dell'AGIP in virtù del contratto di cui sopra risulterà sostanzialmente maggiore di quello di greggio/greggi simili dell'area, ci rincontreremo per riesaminare la nuova situazione, per eventuali riaggiustamenti dell'onorario riconosciuto alla Vostra società, su cui ci si accorderà reciprocamente.

I pagamenti saranno effettuati mensilmente per i carichi elevati nel corso di ogni mese del periodo contrattuale di cui sopra, e per ogni prolungamento richiesto per completare la consegna del totale delle quantità previste nel presente contratto, sul conto della Vostra società secondo le Vostre istruzioni.

Distinti saluti.

SOPHILAU INC.

Panama

f.to F. BARBAGLIA

ALLEGATO N. 8

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTE

Div. V - LE/cb  
V/357876/700176

Roma, 18 Luglio 1979

ALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI  
Stat. Comm. Estero

ROMA

e, p.c.:

ENI  
P.zza E. Mattei n. 1

ROMA

GABINETTO SIG. MINISTRO

SEDE

OGGETTO: Pagamento di provvigioni in favore di intermediario estero.

Con istanza in data 10 luglio c.a. l'ENI - nell'interesse della propria consociata AGIP - ha fatto presente di aver concluso con la Petromin di Riyadh un contratto per l'acquisto triennale di 91.250.000 barili di petrolio greggio, così suddivisi:

n. 18.250.000 barili nel 1979

n. 36.500.000 barili nel 1980

n. 36.500.000 barili nel 1981

Il prezzo di tali acquisti sarà quello ufficialmente stabilito, di volta in volta, dal governo dell'Arabia Saudita.

Per la conclusione di tale contratto si è reso necessario ricorrere all'opera di intermediazione della Soc. Sophilau Inc. di Panama.

A tale Società nella quale, secondo quanto dichiarato dall'istante, non sono rappresentati interessi italiani, dovrà essere corrisposto un compenso pari al 7% degli importi fatturati.

Malgrado l'incidenza sul prezzo di tale percentuale, secondo quanto affermato dall'istante, l'acquisto dei suddetti quantitativi risulta pur sempre conveniente: inoltre è stato stabilito tra ENI e Sophilau che tale percentuale potrà essere rivista, d'intesa, se dopo un anno dall'inizio della fornitura il regime dei prezzi per prodotti similari risultasse sensibilmente modificato.

Tanto premesso l'ENI ha quindi chiesto l'autorizzazione a corrispondere in favore della menzionata Sophilau di Panama, a titolo di provvigioni per il contratto citato in premessa, importi mensili variabili da un minimo di \$ 3.780.000 fino ad un massimo di \$ 4.500.000, per il periodo 1°/7/1979-31/12/1981.



Al riguardo questo Ministero autorizza i suddetti trasferimenti mensili per la causale menzionata, previo esame, da parte di codesto Ufficio, di idonea documentazione giustificativa atta a comprovare la congruità del trasferimento in rapporto alla fattura cui si riferisce.

Nello svolgimento di tali operazioni, codesto Ufficio vorrà adottare le opportune cautele che la natura « riservata » della pratica comporta.

IL MINISTRO

f.to STAMMATI.

ALLEGATO N. 9

**ESTRATTO DELLA SEDUTA DEL 19-7-1979 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA TRADINVEST BANK DI NASSAU**

316. — Il Presidente ha riferito di un nuovo contratto che si sta stipulando fra il Gruppo ENI e l'Arabia Saudita per la fornitura fino ad un massimo di 50.000 barili di petrolio al giorno. Questo contratto implica il pagamento di una provvigione mensile da parte dell'Agip o della IEOC tramite la Tradinvest.

Questo schema ha ricevuto l'approvazione del Ministero Italiano del Commercio con l'Estero, così come del Presidente dell'ENI. Alla riunione sono state presentate due bozze alternative dell'impegno che dovrà assumersi la Tradinvest a tale proposito, ed è stato puntualizzato che la massima esposizione che la Società potrebbe sostenere ammonterebbe a 12 milioni di \$. Il Presidente ha suggerito che la Società dovrebbe guadagnare una provvigione pari ad un 1/8 sino ad un 1/4% per questa operazione.

Su mozione debitamente fatta, concordata e portata avanti si è deciso che in relazione alle provvigioni mensili di 3.850.000 \$ che devono essere pagate per conto dell'AGIP S.p.A. tramite la Pictet & Cie di Ginevra due qualsiasi degli amministratori e con la presente vengono autorizzati a firmare una lettera, come pure altri documenti necessari al perfezionamento dell'operazione, purché il testo finale di tale lettera o tali documenti sia stato esaminato ed approvato dal consulente legale.

ALLEGATO N. 10

**BOZZA DI UN ATTO DI GARANZIA FIDEJUSSORIA**

Dalla: TRADINVEST BANK

Alla : PICTET &amp; CIE, Ginevra

Signori,

Vi preghiamo di voler informare ..... Panama che, per ordine della AGIP S.p.A. di Milano, e/o la IEOC Panama, noi apriamo il nostro credito irrevocabile documentario a loro favore fino ad un importo massimo mensile di 3.850.000 \$ USA valido sino al 5 agosto 1979, pagabile a vista dietro presentazione dei seguenti documenti:

- 1) loro tratta a vista spiccata su di noi
- 2) fattura specificante il greggio consegnato ai nostri mandanti nel corso del mese precedente e coprente la commissione del 7% come da lettera datata .....

Questo credito è relativo a partire dal 5 di ogni mese, a cominciare dal 5 agosto 1979 e per 30 mesi successivi per lo stesso importo mensile di 3.850.000 \$ USA, quindi sino al 5 gennaio 1982.

La presentazione dei documenti dovrebbe avvenire entro il 5 agosto 1979, e poi entro il 5 di ogni mese successivo. Il presente credito è soggetto alle Regole ed usi uniformi per Crediti Documentari (Revisione 1974).

Dichiariamo altresì la nostra disponibilità, purché riceviamo le dovute istruzioni dai nostri mandanti, ad aumentare l'importo di tale credito in relazione ai probabili aumenti di prezzo del greggio in questione.

Ci impegnamo con la presente nei confronti di ogni detentore in buona fede delle tratte menzionate a pagarle prontamente, quando e se le stesse verranno presentate secondo i termini di questo credito documentario al nostro Ufficio di Rappresentanza sito al 28, Boulevard Princesses Charlotte, Monte Carlo.

ALLEGATO N. 11

## BOZZA DI UN ATTO DI GARANZIA FIDEJUSSORIA

Spett/le

PICTET &amp; CIE GINEVRA

o Spett/le PANAMA

(secondo a quale società la lettera dell'AGIP è diretta)

PREMESSO CHE l'AGIP SpA (AGIP), società costituita a Milano, Italia si è impegnata con lettera datata ..... (la lettera di Commissione) a pagare ..... SA, Panama una provvigione per un importo e nei termini dichiarati in detta lettera (copia della quale è qui allegata e da noi siglata per identificazione).

ORA QUINDI noi ci impegnamo irrevocabilmente ed incondizionatamente a pagare alla ..... SA per conto dell'AGIP qualsiasi importo dovuto per pagamento dall'AGIP in virtù della lettera di Commissione in rate mensili, la prima di esse con scadenza il 5 Agosto 1979 e quindi per ogni 5 del mese successivo, fino al 5 gennaio 1982.

PURCHÉ la nostra presente obbligazione sia limitata, relativamente al pagamento che dovrà essere fatto mensilmente, ad un importo massimo di 3.850.000 - \$ USA al mese. Qualsiasi importo rimasto inutilizzato durante il mese potrà venir riportato ai mesi successivi.

Tutti i pagamenti che dovranno essere da noi effettuati in virtù del presente atto saranno al netto e liberi da e senza compensazione o deduzioni di qualsiasi tasse, imposte, diritti, oneri, trattenute o eccezioni di qualsiasi natura in dollari statunitensi alla ..... SA, Panama con accredito sul loro conto in essere presso ..... o presso altro ufficio bancario quale ..... ci avrà specificato non meno di 5 giorni prima.

Esprimiamo inoltre la nostra disponibilità, purché vengano fornite adeguate istruzioni dall'AGIP, ad aumentare l'importo di questo impegno in accordo con probabili futuri aumenti nel prezzo del greggio, al quale si fa riferimento nella Lettera di Commissione.

TRADINVEST

ALLEGATO N. 12

**Tradinvest Bank & Trust Company of Nassau Ltd.**

Representative office in Europe  
28, bld Princesse Charlotte  
Montecarlo - MONACO  
Phone 003393 - 508049  
Telex 479667 TRADEX - MC

July 23, 1979

**GUARANTEE**

This Guarantee is made on the 23/7/1979 by Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau Ltd., Nassau (the Guarantor) in favour of Sophilau Inc. S.A. - Panama.

WHEREAS AGIP S.p.A., Rome (AGIP) has undertaken by a letter dated 10/7/1979 (the Commission Letter) copy of which is attached hereto.

NOW THEREFORE the Guarantor irrevocably guarantees to Sophilau Inc. S. A. - Panama, the due and punctual payment by AGIP under and in accordance with terms of the Commission Letter of each and every sum which may be due and payable by AGIP under or pursuant to the Commission Letter.

The liability of the Guarantor hereunder (unless extended by mutual agreement) shall be limited to the amounts in respect of which request shall have been made on or before 5 January 1982.

ALLEGATO N. 13

23 Luglio 1979

**TRADUZIONE DELL'ALLEGATO N. 12****GARANZIA**

La presente garanzia viene emessa il 23/7/1979 dalla Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau Ltd, Nassau (il Garante) a favore della Sophilau Inc. S.A. — Panama.

PREMESSO CHE l'AGIP S.p.A. di Roma (AGIP) si è impegnata con lettera datata 10/7/1979 (Lettera di Commissione di cui una copia è qui allegata).

ORA QUINDI il Garante garantisce irrevocabilmente alla Sophilau Inc. S.A. — Panama il dovuto e puntuale pagamento da parte dell'AGIP in virtù ed in accordo con i termini della Lettera di Commissione di ogni e di ciascuna somma che possa essere dovuta e pagabile dall'AGIP in virtù ed ai sensi della Lettera di Commissione.

La responsabilità del Garante sotto la presente lettera (se non estesa per accordo reciproco) sarà limitata agli importi per i quali sarà stata fatta richiesta prima o entro il 5 Gennaio 1982.

ALLEGATO N. 14

**SOPHILAU INCORPORATED**

CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA N° 8

EDIFICIO « IGRA »

PANAMA 1, R. de P.

August 28th, 1979

AGIP SpA  
Piazzale Enrico Mattei, 1  
I-00144 ROMA

Dear Sirs,

Regarding the previous agreement signed on July 10th, 1979 between your company and ourselves, we would like to set forth herewith the procedure to be followed concerning the monthly payments to be made by AGIP as well as the quarterly invoices which we will send you :

1) At the end of each calendar month SOPHILAU INC. shall issue a provisional invoice for US dollars 3.4 mio to AGIP. Against this invoice AGIP SPA shall make, within 5 days from the end of each calendar month, a payment of 3.5 mio US \$ to SOPHILAU INC.'s account with Swiss Bank Corporation in Geneva, account nr. CO - 246.052.1 (based on an average lifting of 100.000 barrels per day). The first payment will be due within the first five days of September 1979. The amount of 3.5 mio US dollars is to be re-adjusted of an increase or a decrease of the official crude oil price by the same percentage.

2) Within 5 days from the end of each 3 months, SOPHILAU shall issue an invoice to AGIP SpA, stating the amount of commission due, related to the crude oil lifted during the preceding 3 months, based on information to be submitted by AGIP SpA. For this purpose, on the first day of the 4th month, AGIP SpA shall send a telex to the President of SOPHILAU INC. in Geneva : Dr. Michel Amaudruz (telex nr. 27294) stating the total value of crude oil lifted by AGIP SpA during the preceding 3 months, as well as the contract price or prices applicable for the said period. The first invoice shall be issued by SOPHILAU INC. within the first 5 days of November 1979.

3) Upon receipt of this three monthly invoice from SOPHILAU INC. AGIP SpA shall adjust accordingly the total commission relating to the preceding 3 months period. In the event of under payment, AGIP SpA shall effect the additional payment to SOPHILAU INC.'s above mentioned account, not later than 3 days from the date of receipt of SOPHILAU's invoice. In the event of over payment, AGIP SpA shall deduct the relative amount from the next monthly payment.

4) For communication, the following addresses must be used:

*From AGIP SpA to SOPHILAU INC.* : Dr. Michel Amaudruz, president SOPHILAU INC.  
22, rue de la Corraterie  
CH - 1204 GENEVA  
(Telex nr. 27294 PONTU-CH)

*From SOPHILAU INC. to AGIP SpA :*

c/o HYDROCARBONS INTERNATIONAL HOLDING CO  
Talacker 50  
CH - 8000 ZURICH

In order to show your approval of the above-mentioned procedure, please return to us the copy of the present letter, duly signed.

Sincerely yours  
For SOPHILAU INC.  
Dr. Michel Amaudruz, pres.

*Encl. copy*



ALLEGATO N. 15

**TRADUZIONE DELL'ALLEGATO N. 14****SOPHILAU INCORPORATED  
PANAMA**

28 Agosto 1979

**AGIP SPA  
Piazzale Enrico Mattei 1  
I - 00144 ROMA**

Con riferimento all'accordo firmato il 10 Luglio 1979 fra la Vostra società e la nostra, vorremmo stabilire con la presente la procedura da seguire in relazione ai pagamenti mensili che l'AGIP dovrà effettuare nonché per le fatture trimestrali che dovremo inviarVi:

1) L'ultimo giorno di ogni mese la SOPHILAU INC. emetterà una fattura provvisoria di US\$ 3,5 milioni sull'AGIP. A fronte di tale fattura l'AGIP S.p.A. provvederà a pagare — entro 5 giorni dalla fine di ogni mese — un importo di US\$ 3,5 milioni alla SOPHILAU INC., sul suo conto n. CO-246.052.1 presso la Swiss Bank Corporation, di Ginevra (tale importo è basato su una media di spedizione di 100.000 barili/giorno). Il primo pagamento verrà effettuato entro i primi cinque giorni di Settembre 1979. L'importo di US\$ 3,5 milioni dovrà essere adeguato all'aumento o alla diminuzione del prezzo ufficiale del greggio in uguale percentuale.

2) Entro cinque giorni dalla fine di ogni trimestre, la SOPHILAU emetterà sull'AGIP S.p.A. una fattura attestante l'importo della commissione dovuta in relazione al greggio caricato nel corso dei tre mesi precedenti e sulla base di informazioni che l'AGIP S.p.A. dovrà fornire. A tale scopo, l'AGIP S.p.A. invierà, il primo giorno del quarto mese, un telex indirizzato al Presidente della SOPHILAU INC. a Ginevra (Dr. Michel Amaudruz - telex n. 27294) specificando la quantità totale di greggio caricata dall'AGIP S.p.A. durante i tre mesi precedenti, nonché il prezzo o i prezzi contrattuali applicabili nel periodo in questione. La prima fattura verrà emessa dalla SOPHILAU INC. entro i primi cinque giorni di Novembre 1979.

3) A ricezione di questa fattura trimestrale da parte della SOPHILAU INC., l'AGIP S.p.A. provvederà a conguagliare l'importo della commissione dovuta per il trimestre precedente. Nel caso l'importo pagato sia inferiore a quello figurante sulla fattura trime-

strale, l'AGIP S.p.A. provvederà ad effettuare il relativo conguaglio alla SOPHILAU INC. per il credito del predetto conto a suo nome, non oltre tre giorni dalla data di ricezione della fattura della SOPHILAU. In caso invece l'importo già pagato sia superiore a quello richiesto, l'AGIP S.p.A. tratterrà la relativa differenza dal pagamento del mese successivo.

4) Per comunicazioni, dovranno essere usati i seguenti indirizzi:

Dall'AGIP S.p.A. alla SOPHILAU INC.

Dr. Michel Amaudruz, Presidente  
SOPHILAU INC.  
22, Rue de la Corraterie  
CH - 1204 GINEVRA  
(telex n. 27294 PONTU - CH)

Dalla SOPHILAU INC. all'AGIP S.p.A.  
c/o HYDROCARBONS INTERNATIONAL HOLDING  
Talacker 50  
CH - 8000 ZURIGO

Vogliate restituirci l'unita copia della presente debitamente sottoscritta per approvazione della sopra indicata procedura.

Distinti saluti.

Per SOPHILAU INC.

F.to Michel Amaudruz,  
Presidente.

TRADUZIONE FEDELE ALL'ORIGINALE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA  
Sede di Roma

(firma illeggibile)

## PROSPETTO DEI PAGAMENTI

## I - PAGAMENTI GREGGIO

Fattura n.	N/c	Caricam.	Barili	Qualità	Prezzo unit. \$	Subtotale \$	Totale \$	Pagamento eseguito in data:	A mezzo banca:
1844 . . . . .	Agip Sicilia	28-7-1979	1,006,912 454,718 297,189 <u>1,759,949</u>	Light Medium Heavy	17.9776 17.5219 17.1920	18,102,939.83 7,968,749.86 5,109,273.29 <u></u>	31,130,962.98	27-8-1979	B.C.I.
1850 . . . . .	Agip Lazio	30-7-1979	493,146 377,769 <u>870,915</u>	Light Medium	17.9748 17.5527	8,864,200.72 6,630,865.93 <u></u>	19,495,066.65	28-8-1979	B.ca America e d'Italia
1874 . . . . .	Wind Escort	11-8-1979	1,382,803 572,344 587,685 <u>2,542,807</u>	Light Medium Heavy	17.9720 17.5583 17.1948	24,851,825.38 10,049,387.66 10,105,126.04 <u></u>	45,006,339.08	10-9-1979	B.C.I.
1885 . . . . .	Jarbmada	16-8-1979	1,254,652 611,616 <u>1,866,267</u>	Light Heavy	17.9720 17.1836	22,548,605.74 10,507,747.51 <u></u>	33,058,353.25	14-9-1979	B.C.I.

Segue: ALLEGATO N. 16

Fattura n.	N/c	Caricam.	Barili	Qualità	Prezzo unit. \$	Subtotale \$	Totale \$	Pagamento eseguito in data:	A mezzo banca:
1928 . . . . .	Nal Genova	16-9-1979	1,055,942 779,612	Light Light (Berri)	17.9776 21.2764	18,983,302.90 16,583,187.81	35,571,490.71	15-9-1979	B.C.I.
			<u>1,835,594</u>						
1929 . . . . .	Agip Marche	13-9-1979	809,825 1,012,717	Medium Heavy	17.5555 17.1948	14,216,882.79 17,414,669.91	31,611,552.70	12-10-1979	B.C.I.
			<u>1,822,617</u>						
1972 . . . . .	Nal Superba	6-10-179	1,284,618 655,212 960,513	Light Medium Heavy	17.9720 17.5555 17.1864	23,087,154.70 11,502,574.27 16,507,932.49	51,097,661.46	2-11-1979	B.C.I.
			<u>2,900,353</u>						
						Totale \$ . . .	<u>243,041,426.83</u>		
<p>II - PAGAMENTI PROVVISORIE CONTRATTUALE (7% su \$ 243,041,426.83 = \$ 17,012,900)</p>									
Provisional n. 1 . . .	—	—	—	—	—	—	3,500,000	5-10-1979	B.C.I.
Provisional n. 2 . . .	—	—	—	—	—	—	3,500,000	5-10-1979	B.C.I.
Provisional n. 3 . . .	—	—	—	—	—	—	3,500,000	8-11-1979	B.C.I.
Conguaglio . . . . .	—	—	—	—	—	—	6,512,900	21-11-1979	B.C.I.
							<u>\$ 17,012,900</u>		

ALLEGATO N. 17

# SOPHILAU INCORPORATED

CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA N° 8

EDIFICIO "IGRA"

PANAMA, R. & P.

AGIS SpA  
c/o Hydromorbus International Holding Co  
Tolacker 50

CH - 8000 ZURICH

PROVISIONAL INVOICE NO 1

due to our company to services concerning shipment of Arabian crude oil during the period of July to August 1979 the amount of

US\$ 1.570.000,--

payable to SOPHILAU INC., account No. CO - 246.052.1  
Swiss Bank Corporation, Geneva.

We will issue a final invoice at the end of October 1979.

Geneva, August 28th, 1979

ALLEGATO N. 18

**SOPHILAU INCORPORATED**

**CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA N. 8  
EDIFICIO « IGRA »  
PANAMA I. R. de P.**

**AGIP SpA  
Piazzale Enrico Mattei n. 1  
I - 00144 ROMA**

**PROVISIONAL INVOICE N. 1**

due to our Company for services concerning shipment of Arabian crude oil during the period of July to August 1979 the amount of  
**US \$ 3.500.000.—**

payable to **SOPHILAU INC.**,  
via Trad Invest. Bank & Trust Co. of Nassau Ltd.  
We will issue a final invoice at the end of October 1979.  
Geneva, August 28th, 1979.

884 Loe

ALLEGATO N. 19

TRUST COMPANY OF MASSACHUSETTS

GENERAL LEDGER

ACCOUNT	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	BALANCE AT THE BEGINNING OF THE MONTH			100.00	100.00
	BALANCE AT THE END OF THE MONTH			5,500,000.00	5,500,000.00
	BALANCE AT THE BEGINNING OF THE MONTH			100,000.00	100,000.00
	BALANCE AT THE END OF THE MONTH			100.00	100.00
	BALANCE AT THE BEGINNING OF THE MONTH			100.00	100.00
	BALANCE AT THE END OF THE MONTH			100.00	100.00
	TOTAL			5,600,100.00	5,600,100.00

00 00000	00000	00000	00000	00000	00000
00 00000	SETTL. INVOICE 0610	00000	00000	00000	00000
00 00000	TRANSFER 1000	00000	00000	00000	00000
00 00000	TRANSFER 1000	00000	00000	00000	00000
00 00000	TOTAL	00000	00000	00000	00000

ALLEGATO N. 19

1226

TRADING		BANK AND TRUST COMPANY OF HAWAII LTD.		MONTH OF OCTOBER 1970	
		GENERAL LEDGER		PAGE NO. 1226	
ACCOUNT	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CURRENCY	U.S. DOLLARS (CONVERTED)
SUB-ACCOUNT					
270		UNION BANK OF SWITZERLAND - LUGANO			
REGISTER					
DATE					
NUMBER					

4

101000      000      2.000.000.00



112

001000 001000		000000 000000		000000 000000		000000 000000		000000 000000		000000 000000		000000 000000		000000 000000		000000 000000		000000 000000	
------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--

001000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000  
 001000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000



ALLEGATO N. 19

Camera dei Deputati

- LI -

Senato della Repubblica

IX LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*17*  
*Giurata*

REGISTRO		ALLEGATO		DESCRIZIONE		VALORI		SALDO	
DATA	NUMERO	DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	VALORI	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO

000120 000120 000120

70000 70000 70000

000120 000120 000120

10000 10000 10000

00000000 00000000

1158  
B.S.1.

LA TRASPARENZA  
BANK AND TRUST COMPANY OF HAWAII LTD.

PERIOD UP TO 31/12/1977  
PAGE NO. 1100

GENERAL STATE

ACCOUNT WITH CREDIT-BALANCE ACCOUNT  
BANK OF ITALY - BRANCH

DEBITO. DAV. C/C	DESCRIZIONE	AMMONT. CUMULO	VALORI DEBITI	DATA DEBITO	AMMONT. CUMULO	DEBITO	CREDITO
	BALANCE AT THE BEGINNING OF THE PERIOD					25,166,967.31	25,166,967.31
	BALANCE AT THE END OF THE PERIOD					0,287,760,377.11	0,287,760,377.11
	BALANCE AT THE BEGINNING OF THE PERIOD					211.00	211.00
	BALANCE AT THE END OF THE PERIOD					166,700,000.00	166,700,000.00
	BALANCE AT THE BEGINNING OF THE PERIOD					177,020,070.72	177,020,070.72
	BALANCE AT THE END OF THE PERIOD					22,013,000.00	22,013,000.00
	BALANCE AT THE BEGINNING OF THE PERIOD					6,699,269.33	6,699,269.33
	BALANCE AT THE END OF THE PERIOD					11,820,000.00	11,820,000.00

1978-1979 31/12/1978 000000 0000 3,300,000.00

ALLEGATO N. 20

**INTERNATIONAL EGYPTIAN OIL COMPANY INC  
PANAMA CITY (REPUBLIC OF PANAMA)**

Roma, 5 settembre 1979

Spett.le

Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau Ltd.  
NASSAU

Garanzia a favore Sophilau Inc. Panama

Con riferimento alla garanzia in oggetto Vi saremmo grati di provvedere al pagamento di \$ 3.500.000 — valuta 5 Settembre — come da fattura emessa a carico AGIP S.p.A.

Il relativo importo sarà infatti trasferito all'estero non appena espletate le formalità valutarie a Voi note.

Distinti saluti

Vice Presidente  
International Egyptian Oil Company Inc.  
Giancarlo Baldassarri

ALLEGATO N. 21

TRADINVEST BANK AND TRUST CO.  
CP NASSAU LTD  
EAST BAY STREET - P.O. BOX 627  
NASSAU, BAHAMAS

I.E.O.C. Inc Panama City		Sent To	
12.07.112		Signa	Recan...
		Date	Signat.

DEBITO

ONE DEBIT 62110

Please refer to the following entries on your account.

Debit Credit	Date	Particulars
	5/9/79	Payment favour Sophilau Inc.

Ref: Settlement invoice Agip dated 28/8/79

Yours truly  
TRADINVEST BANK AND TRUST COMPANY  
CP NASSAU LTD

56 724160 64000  
 6A 724160  
 240 1729 / 1001/  
 724160 031 CH  
 TRADEX 470663MC

ALLEGATO N. 22

402702250768

D S I

D S I  
 LUGAN

SEPTEMBER 5, 1970

WE HAVE BEEN REQUESTED BY TRADEINVEST BANK AND TRUST CO. OF MASSAU LTD. MASSAU TO SEND YOU THE FOLLOWING MESSAGE :

QUOTE

D S I  
 LUGAN

SEPTEMBER 5, 1970

PROT 0 4287

ATTENTION 0 DR. RAFRANCHINI

TEST KEY 0 56.578 APPLYING TO US CLRS 3.560.000.—

VALUE 0 5.9.1970

WILL YOU PLEASE PROVIDE FOR FOLLOWING PAYMENTS ON OUR BEHALF 0

156922770

PLEASE READ 0

056922770

CLRS 3.560.000

FOR OF 0 SOPHILAU INC.

ON ACCOUNT NO. CO. 246.052.1 WITH S B C. GENEVE

REF 0 SETTLEMENT INV. AGIP DATED 28/8/1970 UNDER TELEX ADVICE TO S B C. GENEVE.

BEST REGARDS

TRADEINVEST BANK AND TRUST CO. OF MASSAU LTD. MASSAU

UNQUOTE

BEST REGARDS

TRADEINVEST BANK AND TRUST CO. OF MASSAU LTD. MASSAU

BUREAU DE REPRESENTATION DE MONTE CARLO

0

724160 031 CH

TRADEX 470663MC

ALLEGATO N. 23

042200  
 CA 27204.  
 240 1770. 780/1  
 27204 FONTE CAS  
 TRASSE 47060000

DEBITO IN C.

SEPTEMBER 6, 1978

DEAR SIR PLEASE BE INFORMED THAT  
 VALUE SEPTEMBER 2, 1978  
 OF DEBIT BY I E O R  
 WE HAVE PAID TO PARSONS BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA  
 (BRANCH) TO YOUR ACCOUNT N. CA 202.032.1  
 WITH SWISS BANK CORPORATION, GENEVA  
 S I VALUE 3.500.000  
 BY SETTLEMENT OF INVOICE ANIP DATED 28.8.1978

BEST REGARDS  
 TRANSPORT BANK AND TRUST CO OF HONGKONG LTD, HONGKONG

STROZ FONTE CAS  
 TRASSE 47060000

Vol. 0509 22720



ALLEGATO N. 24

**BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA**



BANK DER ITALIENISCHEN SCHWEIZ  
BANQUE DE LA SUISSE ITALIENNE

SEDE E DIREZIONE GENERALE LUGANO

TELEFONO 001 810220  
TELEGRAMMI BANCA  
TELEX 78410 - BORSA 78414  
CABLES 78410  
PERSONS CODE IN & IV 00.

**TRAJINVEST BANK AND TRUST CO.**

NASSAU

6901 LUGANO. 6.9.79.ab.corr.433

**Avviso di addebito - Belastungsanzeige - Avis de débit**

Vi informiamo che abbiamo passato il vostro debito.  
Wir benachrichtigen Sie, dass wir Sie belastet haben mit.  
Nous vous informons que nous avons passé à votre débit:

Ordine del  
Autres von  
Ordre de **6.9. telex**

Conto - Konto - Compte N.  
**28501305**

IMPORTO / BETRAG / MONTANT	Valuta Währung Valeur	050922770
<u>US\$ 3,500,000.—</u>	5.9.79	<i>Corp. NY</i> amount which we have credited by cable to Swiss Bank Corp., Genève, favour Sophilau Inc.

Questo avviso porta una sola firma autorizzata  
Dieses Anzeige trägt nur die Unterschrift eines Zeichnungsberechtigten.  
Cet avis ne porte qu'une seule signature autorisée

Distinti saluti / Hochachtungsvoll / Vos devoirs  
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA

ALLEGATO N. 25

REPUBBLICA ITALIANA  
BANCA D'ALIMENTAZIONE ITALIANA  
BANQUE DE LA GUERRE ITALIENNE

Comptabilité  
1950-1951  
BILAN

COPIA CONTABILITA  
TRANSVEST BANK & TRUST  
COMPANY OF MASSAU LTD  
LAST MAY 1951 P.O. BOX 1177

1950-1951

MASSAU-BANQUE

1950-1951

<p>1950-1951</p> <p>1950-1951</p> <p>1950-1951</p>	<p>1950-1951</p> <p>1950-1951</p> <p>1950-1951</p>	<p>1950-1951</p> <p>1950-1951</p> <p>1950-1951</p>	<p>1950-1951</p> <p>1950-1951</p> <p>1950-1951</p>
--	--	--	--

1950-1951

1950-1951

1950-1951

ALLEGATO N. 26

# Viradinvest Bank & Trust Company of Nassau Ltd.

IEOC INC. PANAMA CITY  
C/C 12. 02. 012 / 645

Local Day Branch - Nassau BAHAMAS  
Phone : 222 1220 - 222 1229 / 21122  
Telex : 221 MS

Representative Office in Europe :  
28, Bd. Alexandre Charbault  
Montecarlo - MONACO

Phone : 021101 / 508940  
Telex : 078503 VIRADUX - MC

SEPTEMBER 1979  
\*\*\*\*\*

Val	R	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE
2/9					
2/9					
3/9					
4/9					
4/9					
4/9					
5/9		Sophitsu Inc	1 500 000		
5/9					
5/9					
5/9					
6/9					
6/9					
6/9					
6/9		Deposit until 12/9 at 11 3/16	1 500 000		
7/9					
7/9					
7/9					
7/9					
7/9					
7/9					
7/9					
10/9					
10/9					
10/9					
10/9					
10/9					
11/9					
12/9					
12/9					

ALLEGATO N. 27

TRABVEST BANK AND TRUST COMPANY  
OF NASSAU LTD  
EAST BAY STREET - P. O. BOX 6347  
NASSAU, BAHAMAS

I.E.O.C. Inc.  
Panama City  
No 12 02 012

Debit advice

Our ref: 22712

Nassau, Sept. 4, 1979

Please note that we have made the following entries on your account:

To your debit	Value	Re.
US\$ 3,500,000.00	6/9/79	Your deposit with us, until 13/9/79 rate at 11 3/160

INTERNATIONAL MONETARY FUND		OIL CO. INC.
BIT	CREDIT	
Sept.		
\$100,000	3,500,000	
\$100,000		
		3,500,000

deposit 6/9 13/9



Yours truly  
TRABVEST BANK AND TRUST COMPANY  
OF NASSAU LTD  
*[Signature]* *[Signature]*

ALLEGATO N. 28

TRABINVEST BANK AND TRUST COMPANY  
OF NASSAU LTD  
EAST BAY STREET - P.O BOX 6347  
NASSAU, BAHAMAS

I.E.O.C. Inc. Panama City
No 12 02 012

Credit advice

Our ref: 22719

Nassau, Sept 4, 1979


Please note that we have made the following entries on your account:

To your credit	Value	PO
US\$ 7,300,000.00	6/9/79	Payment from Agip (Name) Ltd.

INTERNATIONAL EGYPTIAN OIL CO. LTD.		
MONTH OF ENTRY <i>Sept.</i>		
ACCOUNT	DEBIT	CR. BIT.
<i>50002A</i>	<i>300000.-</i>	<i>300000.-</i>
<i>H 3391H</i>		

*loan credit made*  
*ref: loan*



Yours truly  
 TRABINVEST BANK AND TRUST COMPANY  
 OF NASSAU LTD

*[Signature]* *[Signature]*

TRANSACT BANK AND TRUST COMPANY OF NASSAU LTD. MONTH OF JULY 1970 Page No. 000

GENERAL LEDGER

ACCOUNT 4503 ORDINARY ACCOUNTS  
SUB-ACCOUNT 045 IEBC-PARARA

REGISTR. DAY AND NUMBER	DESCR. OF TRANSACTION	TRANSAC. NUMBER	AMOUNT VALUE	NATURA CR DEBIT	CURRENT TO U. S. DOLLARS EQUIVALENT	
					DEBIT	CREDIT
	BALANCE AT THE BEGINNING OF THE MONTH			CR	150.05	150.05
	BALANCE AT THE BEGINNING OF THE MONTH			USA	5,390,001,030.59	5,390,001,030.59
	BALANCE AT THE BEGINNING OF THE MONTH			LES	100,713,007.40	100,713,007.40
	BALANCE AT THE BEGINNING OF THE MONTH			FF	700.36	700.36
	BALANCE AT THE BEGINNING OF THE MONTH			LIT	792.35	792.35

05 090120 SEVTL. INVOCED ALIP  
06 090131 TRANSFER LOAN

790903  
790906

USA  
USA

5,500,000.00  
5,500,000.00

ALLEGATO N. 30

**TRADINVEST BANK & TRUST COMPANY  
OF NASSAU LTD.**EAST BAY STREET - P. O. BOX 6377  
NASSAU, BAHAMASIEOC Co. Inc.  
Panama City

Debit advice

Our ref: 22029

No 12 02 012

Nassau, August 14, 1979

Please note that we have made the following entries on your account:

To your credit	Date	Particulars
US\$7,000,000.00	16/8/79	Your deposit with us until 17/9/79 rate at 11%

*see also proof 13017*

Yours faithfully

TRADINVEST BANK & TRUST COMPANY  
OF NASSAU LTD.

ALLEGATO N. 31

TRADINVEST BANK AND TRUST COMPANY  
OF NASSAU LTD  
EAST BAY STREET - P. O. BOX 6347  
NASSAU, BAHAMAS

I.E.O.C. Inc.  
Panama City  
No 12 02 012

Credit advice

Our ref: 22664

Nassau, Sept. 3, 1979

Please note that we have made the following entries on your account:

To your credit	Value	Re.
US\$ 13,700,000.00	5/9/79	Payment from Agip (Name) Ltd.

INTERNATIONAL EGYPTIAN OIL CO. INC.	
DEBIT	CREDIT
560001/13,700,000	
453914	13,700,000

loan Agip name  
Ref: Loan

Yours truly  
TRADINVEST BANK AND TRUST COMPANY  
OF NASSAU LTD



Handwritten signature of a representative from Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau Ltd.



ALLEGATO N. 32

TRABNVEST BANK AND TRUST COMPANY  
OF NASSAU LTD  
EAST BAY STREET - P. O. BOX 8347  
NASSAU, BAHAMAS

I.E.O.C. Inc.  
Panama City  
No 12 02 012

Debit advice

Our ref: 22717

Nassau, Sept. 6, 1979

Please note that we have made the following entries on your account.

To your debit	Value	By															
US\$ 3,000,000.00	6/9/79	Payment favour IEOC Head Office, Cairo															
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">INTERNATIONAL EGYPTIAN OIL CO. INC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Appt.</td> <td>CSC 97122</td> <td>HC</td> </tr> <tr> <td>900085 / S'one acc.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>500021</td> <td>3000000</td> <td>Ref: Transfer of funds</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>transf. funds. CSC 97122 HC</td> </tr> </table>			INTERNATIONAL EGYPTIAN OIL CO. INC			Appt.	CSC 97122	HC	900085 / S'one acc.			500021	3000000	Ref: Transfer of funds			transf. funds. CSC 97122 HC
INTERNATIONAL EGYPTIAN OIL CO. INC																	
Appt.	CSC 97122	HC															
900085 / S'one acc.																	
500021	3000000	Ref: Transfer of funds															
		transf. funds. CSC 97122 HC															
<p>Yours truly            TRABNVEST BANK AND TRUST COMPANY            OF NASSAU LTD</p> <p><i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i></p>																	



ALLEGATO N. 33

**TRADINVEST BANK AND TRUST COMPANY  
OF NASSAU LTD**  
EAST BAY STREET — P. O. BOX 8347  
NASSAU, BAHAMAS


I.E.O.C. Inc. Panama City	
No	12 02 012

Debit advice

Our ref: 22718

Nassau, Sept. 4, 1979

Please note that we have made the following entries on your account

To your debit:	Value	Rs.
US\$ 700,000.00	6/9/79	Transfer of funds HKB.
INTERNATIONAL SEPTIAN OIL CO. INC.		
Account of: <i>Septian</i>		
Account: <i>fooooo</i>	C. D. I.	
<i>560031</i>	<i>fooooo</i>	<i>typ. from record to HKB</i>
<i>560021</i>	<i>fooooo</i>	
		

Yours truly  
**TRADINVEST BANK AND TRUST COMPANY  
OF NASSAU LTD.**  
*[Signature]*

GENERAL LEDGER

RUBRICA DI SPESA DEL 1970  
FO. 10. 1130

ACCOUNT SUB-ACCOUNT	2011 023	BANCHE-CURRENT ACCOUNTS BANCA SVIZZERA ITALIANA - LUOGHI	TRANSACTIONS NUMBER	VALUE	BALANCE OR DEBIT		SUMMARY OF M. S. MILLIARDS (L. 1000/000)		
					DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
			BALANCE AT THE BEGINNING OF THE MONTH			FRS	25,100,000.00		25,100,000.00
			BALANCE AT THE BEGINNING OF THE MONTH			USA	0,000,000,000.00		0,000,000,000.00
			BALANCE AT THE BEGINNING OF THE MONTH			L-3	212.00		212.00
			BALANCE AT THE BEGINNING OF THE MONTH			LA	140,000,000.00		140,000,000.00
			BALANCE AT THE BEGINNING OF THE MONTH			FR	177,000,000.00		177,000,000.00
			BALANCE AT THE BEGINNING OF THE MONTH			LIT	25,012,000.00		25,012,000.00
			BALANCE AT THE BEGINNING OF THE MONTH			SDA	0,000,000.00		0,000,000.00
			BALANCE AT THE BEGINNING OF THE MONTH			CSA	11,000,000.00		11,000,000.00

700000

ALLEGATO N. 35

PUBBLICAZIONE 1970  
FO. 11

INDELLIBILI  
CASA AND TRUST COMPANY OF MASSACHUSETTS

BILANCIAMENTO ANNUALE

ATTIVO		PASSIVO	
DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE
CAPIALE		DEBITI	
DEBITI		DEBITI	
DEBITI		DEBITI	

000100	DEBITI	000000
000100	DEBITI	000000

000100	DEBITI	000000
000100	DEBITI	000000
000100	DEBITI	000000
000100	DEBITI	000000

ALLEGATO N. 36

Spett.le  
BANCA COMMERCIALE ITALIANA  
Piazza della Scala, 6  
Sede di  
MILANO

3 Ottobre 1979

c. a. Dr. M. P. Castelli

Vogliate provvedere al seguente bonifico telegrafico addebitando del controvalore e spese il no. c/c presso di Voi:

beneficiario : YOFHILAU INC.  
Via Tradinco Bank & Trust Co. of Monaco Ltd.  
importo : US \$ 3.500.000 (dollari USA tremilioni cinquecentomila)  
valuta per il beneficiario : 3 ottobre 1979  
causale : pagamento "provisional invoice N° 1"

Vi ricordiamo che tutte le spese dell'operazione sono a no. s. r. c.

L'originale della fattura e copia del contratto e dell'assegnazione valutaria sono già in Vo. possesso. Alleghiamo elenco A importazioni e merci a fronte importazioni preggio.

Richiamiamo la Vo. attenzione sulla indispensabile necessità del rispetto della valuta di accredito al beneficiario.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
per il Controllo della Contabilità  
Dr. S. Portaluri

N. B.:

Pregiamo ritornare fattura invalidata con contabile di addebito alla personale attenzione del Dr. Portaluri.

ALLEGATO N. 37

5021

INFORMATICA - PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI CREDITO E CANCELLAZIONE DEI CONTI DI CREDITO (Decreto del 1979) (Decreto del 1979) (Decreto del 1979) (Decreto del 1979)

ATTENZIONE  
CARTA AUTOCOPIANTE



Banca Commerciale Italiana

Sezione di Credito  
Via Broletto 15  
20121 Milano  
Tel. 02/76001



C/C 1367046/12/79

Rif. 8222518/74

4/10/79 EST/DOC PL

AGIP SPA

S. DONATO MILANESE

Questo documento non ha valore legale e non deve essere conservato.  
Please note that this document is not valid and should not be kept.  
Cet document n'a pas de valeur juridique et ne doit pas être conservé.

Il vostro debito in conto corrente è stato accreditato.  
Your debit on current account has been credited.  
Le votre dette en compte courant a été créditée.

Importo Amount Montant	Valore Value Valeur	
LIT. 2.850.260.000.=	3/10	Vc/ ordine del 3/10/79 rif. p. 20 per Lit. 3.500.000. = P.A.V. SOPHILAU TIC presso Banca di Svizzera - Lugano - al credito di Lit. 36

Distinti saluti - Yours truly - Vos dév.  
Banca Commerciale Italiana  
Sede di Milano

ALLEGATO N. 38

<b>TELEX</b>		PREAVVISATO : Lugano	
DATA D'ENTRATA : 3 OTT. 1978		UFFICIO :	
RICEVUTO DA : BANCA COMMERCIALE ITALIANA MILANO		1	TRAVISA
		2	
		3	
		4	

03/10 17.06 G  
1500... URS LN  
510404 D DCI 1

urs - lugano

order agip milan please wirepay without charges for us dollars 300000.- ( threemillionfivehundredthousand ) favour sophilau inc account with tradinvest bank and trust co of ns ecc of nassau ltd value for beneficiary w/10 stop ref provisional invoice nr 1 stop we cover you by telex through union bank of switzerland new york value 5/10.

775 1642 /STW  
70551A UBS CH  
TRADDR 479663HC

5  
LUGANO

OCTOBER 5, 1979

WE HAVE BEEN INSTRUCTED BY TRADINVEST BANK AND TRUST COMPANY  
OF NASSAU LTD. NASSAU TO SEND YOU THE FOLLOWING MESSAGE :

QUOTE

U O S  
LUGANO

OCTOBER 5, 1979

FACT. : 4293/70

ATTN : MR RICERTI

TEST KEY : 691897  
APPLYING TO ASN. 3°974. — , US DLRS 29°55'260. — , LIT. 15°784°640.  
LES 154.05

Omissis

VALUE 5.10.1975 YOU WILL RECEIVE FAVOUR OF TRADINVEST.  
LOWING AMOUNTS :

- ON YOUR ACCOUNT WITH BANKERS TRUST NEW YORK

051023553

US DLRS 3°500°000...

COMIT. MILANO

Omissis

YOURS FAITHFULLY

TRADINVEST BANK AND TRUST COMPANY OF NASSAU LTD. NASSAU

UNQUOTE

BEST REGARDS  
TRADINVEST BANK  
BUREAU DE REPRESENTATION MONTE CARLO ..

70551A UBS CH  
TRADDR 479663HC



ALLEGATO N. 40

6-10-79

UNIONE DI BANCHE SVIZZERE

SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT  
UNION DE BANQUES SUISSES  
UNION BANK OF SWITZERLAND  
Tel 071 / 217111 Teleg. Cantonale Tele 73551

0001 Lugano. 8.10.79

Combi / Davigon / Chongos  
Rif 500

Seta 9-515

Telex del

5.10.79

abbiamo bonificarvi  
haben wir Ihnen zu vergüten  
nous avons à vous bonifier

(instr. del  
(instr. vom  
(instr. du

US\$ 3.500.000.--

5.10.79

al cambio di  
ergebend zum Kurse von  
produisant au cours de

meno / abzüglich / moins

US\$ 3.500.000.--

Vdi 5.10.79

di cui vi accreditiamo  
wofür wir Sie akreditieren  
dont nous vous créditions

importo che vi bonifichiamo per  
welchen Betrag wir Ihnen bonifizieren durch  
montant que nous vous bonifions par

Genève - Zürich - Lugano - Sion - Gland

UNIONE DI BANCHE SVIZZERE

Schweizerische Bankgesellschaft - Union de Banques Suisses

*Handwritten signature*

0266 7 70 C

Valido con una firma fino a Fr. 50.000 - (to controvalore)  
Gültig mit einer Unterschrift bis Fr. 50.000 - (oder Gegenwert)  
Valable avec une signature jusqu'à Fr. 50.000 - (ou contrevaloir)

D'ordine di / Auftrags / D'ordre de  
Banca Commerciale Italiana

Milano

Bankers Trust Co.  
USA - New York

US\$ (100)  
79.018,51 M

su istruzioni di  
auf Veranlassung  
à la demande de

rif. 051023553

cto. US\$ (100)  
75.302,71 M

Indirizzo / Adresse

Tradinvest Bank Trust Company  
of Nassau Ltd.



Union de Banques Suisses  
Schweizerische Bankgesellschaft  
Unione di Banche Svizzere  
Union Bank of Switzerland



ALLEGATO N. 41

LUGANO  
TEL. 091/21 71 11

TRANSACTION STATEMENT AS PER 31.10.79  
CURRENT ACCOUNT 75.302.71 F

TRADINVEST BANK  
TRUST COMPANY OF NASSAU  
IBM BUILDING P.O.B. 6377  
NASSAU-BAHAMAS

US DOLLAR

Page No. 1/1

Date/Date	Description/Description	Bal	Debit/Debit	Credit/Credit	Bal/Bal
-----------	-------------------------	-----	-------------	---------------	---------

1091079 | TRSF | 1051079 | | | | 3,500,000.00 | | |

CARRIED TO | 375617097.02 | 369944627.83 | 3672469

On the 31st day of October 1979  
 The undersigned, being duly authorized  
 by the Board of Directors of the  
 Union Bank of Switzerland, hereby  
 certify that the above is a true and  
 correct copy of the original  
 statement of account as of the  
 date specified above.

On the 31st day of October 1979  
 The undersigned, being duly authorized  
 by the Board of Directors of the  
 Union Bank of Switzerland, hereby  
 certify that the above is a true and  
 correct copy of the original  
 statement of account as of the  
 date specified above.

On the 31st day of October 1979  
 The undersigned, being duly authorized  
 by the Board of Directors of the  
 Union Bank of Switzerland, hereby  
 certify that the above is a true and  
 correct copy of the original  
 statement of account as of the  
 date specified above.

On the 31st day of October 1979  
 The undersigned, being duly authorized  
 by the Board of Directors of the  
 Union Bank of Switzerland, hereby  
 certify that the above is a true and  
 correct copy of the original  
 statement of account as of the  
 date specified above.

ALLEGATO N. 42

TRADINVEST BANK AND TRUST COMPANY  
OF NASSAU LTD  
EAST BAY STREET - P.O. BOX 2347  
NASSAU, BAHAMAS

TECC CO. INC.  
P.O. BOX 100  
P.O. BOX 100  
P.O. BOX 100  
P.O. BOX 100

Credit Advice

Our ref: 33553

NASSAU, Oct. 4, 1979

Please note that we have made the following entries in your account:

To your credit	Date	Particulars
115.5 3.500.000.00	5/10/79	TRADINVEST BANK AND TRUST COMPANY - NASSAU LTD

Yours truly  
TRADINVEST BANK AND TRUST COMPANY  
OF NASSAU LTD  
OCT 31 1979



MONTH OF OCTOBER 1970  
PAGE NO. 020

GENERAL LEDGER

ACCOUNT 4503 ORDINARY ACCOUNTS  
SUB-ACCOUNT 003 1<sup>st</sup> FEOC-PARANA

REGISTER DAY AND NUMBER	KIND OF TRANSACTION	TRANSACTION NUMBER	VALUE	STATUS OR DEFER.	CURRENCY	CURRENCY OF U. S. DOLLARS (CONVERTED)	
						DEBIT	CREDIT
	BALANCE AT THE BEGINNING OF THE MONTH				008	196.99	196.99
	BALANCE AT THE BEGINNING OF THE MONTH				USA	0,176,660,485.67	0,032,672,047.70
	BALANCE AT THE BEGINNING OF THE MONTH				LCS	166,713,662.60	166,713,662.40
	BALANCE AT THE BEGINNING OF THE MONTH				PP	290.36	290.36
	BALANCE AT THE BEGINNING OF THE MONTH				LT	292.33	292.33

791005      USA      2,300,000.00

TRADINVEST  
BANK AND TRUST COMPANY OF NASSAU LTD.

MONTH OF OCTOBER 1954  
PAGE NO. 1226

GENERAL LEDGER

ACCOUNT 5611 BANKS-CURRENT ACCOUNTS  
SUB-ACCOUNT 274 UNION BANK OF SWITZERLAND- LUGANO

REGISTER, DAY AND NUMBER	KIND OF TRANSACTION	TRANSACTION NUMBER	VALUE	NATURE OR REFER.	CURRENCY	IN U.S. DOLLARS (CONVERTED)	
						DEBIT	CREDIT

12-03-1954 PAYMENT FROM ACCT

291008

USA

3,300,000.00

MONTH OF OCTOBER 1977  
PAGE NO. 112

TRACINVEST  
BANK AND TRUST COMPANY OF NASSAU LTD

GENERAL BOOK-KEEPING JOURNAL

REGISTA AND NUMBER	ACCOUNT AND SUB ACC.	KIND OF TRANSACTION	TRANSAC. NUMBER	VALUS	NATUR. CR REFEA.	CUM	CURRENCY U. S. CREDIT	DOLLARS CONVERTED CREDIT
--------------------------	----------------------------	---------------------	--------------------	-------	------------------------	-----	--------------------------	-----------------------------

100772 2305 643 PAYMENT FROM ACIP  
100772 2313 276

101003  
101003

3.000.000.00

3.000.000.00

ALLEGATO N. 46

ALLEGATO N. 47

## ORDINANZA

sugli atti del fascicolo n. 261/VIII del Registro Generale relativo al sen. Gaetano Stammati, nella sua qualità di Ministro del Commercio con l'Estero e all'on. Antonio Bisaglia, nella sua qualità di Ministro per le Partecipazioni Statali.

La Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa

— letti gli atti relativi ad una denuncia sporta dagli on.li Aglietta Maria Adelaide ed altri del Gruppo Parlamentare Radicale, pervenuta in data 3 dicembre 1979, nei confronti dei suddetti Ministri, per i presunti reati di cui agli artt. 323 e 314 del codice penale ed all'articolo 2 D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 28 luglio 1956, n. 786;

— udita la relazione;

— rilevato che nei fatti esposti non si riscontrano estremi di reati ministeriali;

— ritenuto che eventuali profili di responsabilità penale che potrebbero emergere a carico di altri soggetti dai fatti segnalati debbano essere delibati dalla competente Autorità giudiziaria ordinaria;

— visto l'art. 16 del Regolamento Parlamentare per i procedimenti di accusa,

dichiara

la propria incompetenza perché non risulta che il fatto rientri nella ipotesi dell'articolo 96 della Costituzione e

delibera

l'invio degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per l'unione al fascicolo n. 8689/79c P.M.  
Roma, 6 agosto 1980

Il Segretario

Il Presidente



ALLEGATO N. 48

Il Parlamento in seduta comune,

preso atto della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, presentata alle Presidenze delle Camere il 18 aprile 1984;

udite le illustrazioni dei relatori senatore Martorelli e senatore Vitalone;

visti gli atti del fascicolo dai quali risulta l'attività istruttoria svolta dalla Commissione nel periodo 6 dicembre 1983-6 aprile 1984;

rilevato:

che nel periodo di tempo indicato è stata svolta una complessa attività istruttoria che ha consentito di acquisire ulteriori elementi utili ai fini della conoscenza e della valutazione della trattativa ENI-AGIP-Petromin, in particolare in relazione alla eventuale destinazione del compenso per intermediazione, in tutto o in parte, a persone fisiche o giuridiche italiane e comunque all'ingiustificata ed illecita distrazione di denaro pubblico;

che a questo effetto è opportuno e utile continuare e completare le indagini di carattere finanziario e bancario già avviate attraverso Commissioni rogatorie internazionali, in particolare le indagini riguardanti istituti di credito con sede nella Confederazione elvetica e quelle già avviate nel territorio della Repubblica austriaca;

che è opportuno conoscere i nomi dei titolari dei conti bancari relativi al pagamento delle provvigioni in favore della società Sophilau;

che è opportuno procedere all'interrogatorio degli avvocati Amaudruz e Poncet di Ginevra;

che è opportuno anche l'interrogatorio del dottor Egger, funzionario della Banca Pictet di Ginevra, che mise in contatto propri clienti con lo studio legale Poncet-Amaudruz per l'acquisto di azioni della società Sophilau;

che è del pari opportuna l'audizione del dottor Umberto Ortolani già predisposta per l'udienza del 9 maggio avanti la corte federale di San Paolo nel Brasile;

ritenuta l'opportunità che il Governo italiano si renda attivo perché si superino le divergenze di interpretazione della convenzione di Strasburgo del 1959 tra le autorità elvetiche e la Com-

missione parlamentare per i procedimenti d'accusa e comunque perché sia facilitato nel miglior modo possibile l'espletamento delle Commissioni rogatorie internazionali predisposte dalla Commissione

## DISPONE

che ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa compia un supplemento di istruttoria a completamento delle indagini già svolte, in ordine al procedimento n. 299/VIII, assegnando a tal fine un termine di mesi quattro a decorrere da oggi.

MARTORELLI, SPAGNOLI, FERRI, BELARDI MERLO, LODA, FITTANTE, SAMÀ, PIERINO, PETRUCCIOLI, ZANINI, BELLOCCHIO, BERNARDI ANTONIO, MILANI ELISEO, CERQUETTI, BOCCHI, SASTRO, POLIDORI, RICOTTI, PERNICE, BINELLI, ANGELINI VITO, TREBBI, DIGNANI GRIMALDI, MARGHERI, POLI, STRUMENDO, GASPAROTTO, MARRUCCI, CANULLO, SATANASSI, DE SABBATA, LANFRANCHI CORDIOLI, CONTI, FLAMIGNI, BATTELLO, DI CORATO, BOLLINI, GRANATI CARUSO, POCHEZZI, PROIETTI, RIDI, FABBRI, GROTTOLA, CUFFARO, CIAFARDINI, MANNINO ANTONIO, POLLASTRELLI, RANALLI, DONAZZONI, DARDINI, PALMINI LATTANZI, MARTELOTTI.

ALLEGATO N. 49

Il Parlamento in seduta comune,

vista la relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa sugli atti relativi al contratto ENI-Petromin (n. 299/VIII), presentata alle Presidenze delle Camere, ai sensi dell'articolo 25 del vigente regolamento, il 18 aprile 1984;

attese le conclusioni approvate all'unanimità dalla Commissione circa l'esigenza di disporre di un congruo periodo di tempo per completare le inconbenze istruttorie già deliberate;

uditi gli interventi dei relatori ed il seguente dibattito,

**DISPONE**

che la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, a completamento ed eventuale integrazione delle indagini già svolte, compia un supplemento di istruttoria e, a tal fine, assegna il termine di mesi quattro a decorrere da oggi.

(299/VIII)

CRISTOFORI, ORSENIGO, ROSSI ALBERTO, RUBINO, MANFREDI, ABETE, SANGALLI, ORSINI GIANFRANCO, VENTRE, TEDESCHI, VINCENZI, ARTESE, ZOSO, CITARISTI, BIANCHI FORTUNATO, PORTATADINO, BIANCHINI, CARRUS, BRICCOLA, PIREDDA, BONFERRONI, PAGANELLI, ZOPPI, ZUECH, SILVESTRI, SINESIO, BROCCA, ZURLO, CATTANEI, QUIETI, MENSORIO, BRESSANI, ZAMBON, BERNASSOLA, PICANO, ASTORI, RUSSO GIUSEPPE, ROSSATTINI, BONIFACIO, MEMMI, AZZOLINI, NENNA D'ANTONIO, CASINI CARLO, PELLIZZARI, TESINI, SAVIO, BIANCHI DI LAVAGNA, D'AIMMO, LA RUSSA, ANDREONI, CAMPAGNOLI, COMIS, SULLO, USELLINI, JERVOLINO RUSSO, ANGELINI PIERO, BOSCO MANFREDI, CACCIA, CIRINO POMICINO, DAL MASO, MANCINI VINCENZO, MATARRESE, MEROLLI, RABINO, RIGHI, ZARRO, SPITELLA.